SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 29 gennaio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 luglio 2002 dell'Università della Basilicata, recante: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 1° agosto 2002) .... Pag. 61

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

Ministero della salute

DECRETO 30 dicembre 2002.

Elenco dei prodotti notificati ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.

03A00237

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 gennaio 2003, n. 8.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo sulla cooperazione nel settore militare tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa nazionale della Romania, fatto a Roma il 26 febbraio 1997.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annui euro 22.930, ad anni alterni a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

SULLA

COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE

TRA

IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ED

IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE
DELLA ROMANIA

ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE MILITARE TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA ROMANIA

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa Nazionale della Romania, d'ora in avanti chiamati le "Parti":

- RIAFFERMANDO il loro attaccamento nei confronti degli obiettivi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite;
- RICORDANDO che gli obiettivi e i principi della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché la firma del Trattato sulle Forze Armate Convenzionali in Europa da parte degli Stati Europei danno una nuova dimensione ai loro rapporti reciproci;
- PRENDENDO ATTO degli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa per la promozione di una maggiore apertura e trasparenza nelle loro attività militari e del rafforzamento della sicurezza mediante misure tese ad aumentare la fiducia e la sicurezza;
- TENENDO CONTO del Documento di Vienna del 1992 sui negoziati relativi alle misure atte a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciproche;
- SULLA BASE delle disposizioni del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Romania, firmato a Bucarest il 23 luglio 1991;
- INTENZIONATI a promuovere, nel contesto della Partnership for Peace, i rapporti preesistenti basati sull'amicizia e la cooperazione, nonché ad ampliare i loro accordi bilaterali con altre misure atte a rafforzare la fiducia e la sicurezza reciproche.

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

SCOPO DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti agiranno di concerto e nel rispetto dei provvedimenti giuridici vigenti, allo scopo di sviluppare la cooperazione militare in uno spirito di amicizia e di comprensione reciproche.

ARTICOLO 2

SETTORI DELLA COOPERAZIONE MILITARE

La cooperazione militare tra le due Parti sarà attuata nei seguenti settori:

- politica militare e di sicurezza;

- aspetti militari del controllo degli armamenti e del disarmo:
- organizzazione, dotazione, attività e gestione delle Forze Armate nell'ambito dell'istituzione militare;
- selezione, formazione e perfezionamento dell'addestramento del personale militare e civile;
- sistema finanziario e di contabilità nelle forze armate (assegnazione di fondi di bilancio);
- logistica, con particolare riferimento ai sistemi e alle procedure di approvvigionamento ed alla sanità militare;
- attività dei servizi di topogeodesia e idrografia;
- storia militare, pubblicazioni e musei militari;
- produzione ed equipaggiamento con moderni sistemi di difesa;
- acquisto di materiali destinati alla difesa;
- assistenza tecnica militare;
- cooperazione industriale tra ditte produttrici nel campo industriale della difesa;
- servizi di controllo qualità dei prodotti forniti dai due Ministeri della Difesa;
- manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze Armate;
- giustizia militare e problemi inerenti alla legislazione militare.

Le attività elencate nel presente Accordo possono essere estese o limitate tramite un'intesa reciproca fra le due Parti.

Allo scopo di mettere in atto la cooperazione in determinati settori fra quelli suindicati, si possono concordare intese supplementari o protocolli di applicazione con riferimento ai dettagli inerenti agli aspetti in oggetto.

ARTICOLO 3

MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione fra le due Parti sarà attuata nelle seguenti forme principali:

- visite ufficiali e di lavoro di delegazioni guidate da rappresentati di alto rango;
- scambi di esperienza degli esperti in vari campi di attività;
- contatti tra istituti militari di tipologia simile;
- scambio di conferenzieri e studenti tra istituti di formazione militari, nonché di materiale didattico;
- partecipazione a corsi, seminari e simposi;
- scambio di visite fra le navi;
- scambio di materiale informativo e di studi;
- manifestazioni culturali e sportive;

- assistenza tecnica reciproca per determinare le caratteristiche tattiche e tecniche dei sistemi e dei mezzi necessari alle esigenze della difesa nelle quali le Parti decidono di collaborare;
- accordo sui programmi di cooperazione al fine di produrre ed equipaggiare gli eserciti delle Parti con nuovi tipi di sistemi e mezzi tecnici di difesa, nonché sull'ammodernamento dei sistemi esistenti;
- approvvigionamento diretto e/o mediante contratti con società costruttrici di prodotti militari, equipaggiamenti e materiale relativo ai bisogni della difesa stabilito previo il comune accordo tra le parti;
- l'appoggio di iniziative destinate a promuovere la cooperazione industriale tra le società produttrici di sistemi e mezzi tecnici per la difesa;
- l'organizzazione periodica di esercitazioni aeronavali nel Mar Nero e/o nel Mediterraneo.

ARTICOLO 4

IMPEGNO DELLE PARTI SULLA TUTELA DELLE INFORMAZIONI

a. Ciascuna delle Parti garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato, ricevuta sulla base del presente Accordo, secondo misure di sicurezza come minimo pari a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni, livello di classifica che corrisponda a quello stabilito dalla Parte che ha emesso i documenti e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta sino a che la Parte emittente non disponga diversamente.
b. Per informazioni, documenti e/o materiale classificato si intendono quei supporti che contengono informazioni protette da classifica di segretezza e qualsiasi comunicazioni, fatte in qualunque circostanza e in qualunque modo, contenenti tali informazioni.

c. La corrispondenza tra i gradini di classifiche di sicurezza adottate dalle Parti è la seguente:

REPUBBLICA ITALIANA	ROMANIA
- SEGRETO o SECRET	- SECRET
- RISERVATISSIMO o CONFIDENTIAL	- SECRET
- RISERVATO o RESTRICTED	- SECRET DE SERVICIU

d. Le Parti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente negli scopi concordati, in base alle intese tra le Parti, in conformità agli obiettivi del presente Accordo.
e. Il trasferimento verso terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali di carattere militare, classificati o non classificati, sarà sottoposto, in base ai

provvedimenti del presente Accordo, all'approvazione preventiva, per iscritto, da parte del Governo, degli organi e delle ditte che li hanno messi a disposizione, se non diversamente previsto con l'accordo delle parti.

f. Le visite dei cittadini di una delle Parti ad enti o ditte che lavorano nel campo della Difesa e si trovano sotto la giurisdizione dell'altra Parte, saranno richieste con 40 giorni prima del loro inizio e saranno sottoposte all'autorizzazione degli organi competenti del Paese che verrà visitato.
Le richieste dovranno comprendere le generalità complete dei visitatori, il nome dell'ente o della ditta di appartenenza, la classifica di segretezza cui hanno accesso i visitatori o gli esperti, l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.
Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, si impone il possesso di un certificato che attesti inequivocabilmente l'identità dei visitatori, in conformità alla procedura di abilitazione e alle regole per la tutela del segreto.

g. Nel caso in cui, ai sensi del presente Accordo, le informazioni segrete costituiscono l'oggetto dello scambio nel settore industriale e/o tra ditte appartenenti alle Parti, è necessario stipulare accordi separati tra le autorità competenti delle due Parti.
Ai sensi dei provvedimenti di questi accordi, la validità delle clausole sulla sicurezza comprese nel presente Accordo sarà estesa anche alle informazioni classificate nell'ambito delle trattative contrattuali.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CONFORMITA' CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI

Le forme di cooperazione convenute tra le due Parti, ai sensi del presente Accordo, saranno compatibili con le leggi nazionali delle Parti, non entreranno in contrasto con gli obblighi che scaturiscono per ciascuna delle Parti da altri obblighi internazionali sottoscritti dalle stesse e saranno in conformità con gli orientamenti politici internazionali delle Parti.

ARTICOLO 6

COMMISSIONE MISTA

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi e dell'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo, le Parti istituiscono la Commissione militare mista italo-romena (di seguito denominata "Commissione").

La Commissione sarà composta da: un presidente, un segretario e dai membri di entrambe le Parti.

Congiuntamente, alle riunioni effettuate dalla Commissione, parteciperà un numero ritenuto congruo di esperti.

Per la parte italiana, la co-presidenza sarà assicurata dal Capo Ufficio Generale Politica Militare o da un suo delegato.

Per la parte romena, la co-presidenza sarà assicurata dal Segretario di Stato e Capo del Dipartimento per la Politica di Difesa e le Relazioni Internazionali o da un suo delegato.

Come Segretario della Commissione, per la parte italiana, sarà designato uno degli Ufficiali responsabili per le relazioni internazionali nell'ambito dell'Ufficio Generale Politica Militare dello Stato Maggiore della Difesa.

La parte romena nominerà come Segretario della Commissione l'Ufficiale addetto alle relazioni militari italo-romene della Sezione Relazioni Internazionali della Direzione Politica Militare e Relazioni Internazionali.

La Commissione si riunirà, normalmente, una volta all'anno alternativamente, nella Repubblica Italiana ed in Romania, in periodi che verranno stabiliti. Le sessioni della Commissione saranno presiedute dal Capo delegazione della Parte ospitante.

Nel loro ruolo di membri della Commissione, gli addetti militari saranno impegnati nella preparazione e nello svolgimento delle attività che verranno eseguite ai sensi dei provvedimenti del presente Accordo.

ARTICOLO 7

COMITATO TECNICO MISTO ITALO-ROMENO

Per l'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo nel settore della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari alle proprie esigenze di difesa, le Parti costituiranno un Comitato tecnico misto italo-romeno, denominato in seguito "Comitato tecnico misto".

Il Comitato tecnico-misto sarà costituito da: un presidente, un segretario ed i membri di ciascuna delle Parti. Se e quando sarà necessario, il Comitato tecnico misto coopterà anche altri esperti.

Per la parte italiana, la co-presidenza sarà assicurata dal Segretario Generale della Difesa e Direttore Nazionale
degli Armamenti o dal suo delegato.

Per la parte romena, la co-presidenza sarà assicurata dal Segretario di Stato e Capo del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito o dal suo delegato.

Come segretario del Comitato tecnico misto, per la parte italiana sarà designato l'Ufficiale responsabile delle relazioni italo-romene nel campo della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari per le esigenze difensive, proveniente dal III Reparto - Politica degli Armamenti, dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana.

Come segretario del Comitato tecnico misto, per la parte romena sarà designato l'Ufficiale responsabile delle relazioni romeno-italiane nel campo della produzione di sistemi ed ausili tecnici necessari per le esigenze difensive del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito del Ministero della Difesa Nazionale della Romania.

Il Comitato tecnico misto si riunirà, normalmente, una volta all'anno, alternativamente, nella Repubblica Italiana ed in Romania, in periodi che verranno stabiliti, mentre le sessioni dello stesso saranno presiedute dal Capo delegazione della Parte ospitante.

Come membri permanenti del Comitato tecnico misto saranno ufficiali e/o esperti dei settori direttamente interessati nell'attuazione dei provvedimenti del presente Accordo.

Il Comitato tecnico misto adempierà ai seguenti compiti:

1. Determinare e stabilire i settori possibili per collaborare e promuovere gli studi ai fini di delineare le caratteristiche dei sistemi e degli ausili tecnici necessari alle esigenze difensive;
2. Favorire e promuovere la cooperazione industriale, comprese le attività di produzione, per la realizzazione dei sistemi e degli ausili tecnici necessari alle esigenze difensive;
3. Facilitare le attività, le relazioni e le transazioni dirette tra le società produttrici di sistemi e materiali tecnici per le esigenze della difesa, nonché fra queste e gli enti governativi dei due Paesi;
4. Sostenere l'assistenza tecnica e di addestramento richieste dallo sviluppo dei programmi di cooperazione;
5. Sottoporre all'esame delle autorità nazionali le proposte e le raccomandazioni per raggiungere nelle migliori condizioni gli obiettivi del presente Accordo.

Per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche, il Comitato tecnico misto potrà proporre, se sarà necessario, la costituzione di gruppi di lavoro composti da ufficiali delle due Parti e/o da esperti provenienti da altri dipartimenti, enti governativi o da settori industriali.

Questi gruppi saranno subordinati al Comitato tecnico misto.

I capi dei gruppi di lavoro saranno designati di comune accordo fra le autorità delle due Parti.

Le Parti nominano il III Reparto - Politica degli Armamenti, dell'Ufficio del Segretario Generale della Difesa della Repubblica Italiana e, rispettivamente, la Sezione Cooperazioni Tecniche con l'Estero del Dipartimento Dotazioni e Logistica dell'Esercito del Ministero della Difesa Nazionale della Romania, come organi specializzati e punti di contatto per il coordinamento delle attività relative alla cooperazione nel settore della produzione di sistemi e ausili difensivi.

Ciascuna delle Parti presterà i propri buoni uffici affinché le società onorino gli impegni contrattuali assunti nell'ambito della cooperazione prevista nel presente Accordo.

ARTICOLO 8

PIANIFICAZIONE DELLA COOPERAZIONE

In base ai provvedimenti del presente Accordo, le Parti approntéranno Programmi annuali di cooperazione.

La preparazione dei suddetti programmi dovrà essere completata entro il 15 novembre dell'anno che precede l'inizio dello svolgimento dei Programmi stessi, previe consultazioni tra i componenti la Commissione e, rispettivamente, il Comitato tecnico misto.

I suddetti Programmi di cooperazione saranno firmati dai co-presidenti della Commissione militare mista e del Comitato tecnico misto o da altre persone autorizzate dalle due Parti, non oltre il 1° dicembre dell'anno precedente lo svolgimento del programma.

I Programmi di cooperazione comprenderanno:

a. la denominazione delle attività ed il Paese di svolgimento;
b. la durata ed il periodo delle attività;
c. il numero dei partecipanti e gli organi responsabili del loro svolgimento, nonché altri dati necessari.

Ciascuna delle Parti informerà gli enti e le ditte interessate del proprio Paese sul contenuto del presente Accordo nelle parti a loro attinenti, e di concerto stabiliranno le regole interne per un'agevole attuazione.

Nell'osservanza delle leggi e degli atti normativi nazionali, ciascuna delle Parti assisterà l'altra in ogni attività relativa all'applicazione del presente Accordo.

ARTICOLO 9

ASPETTI FINANZIARI

Tutte le competenze finanziarie spettante al personale che partecipa alle attività previste nel presente Accordo e nel Programma annuale di cooperazione saranno trattate su base di reciprocità, particolarmente nel caso delle delegazioni, come segue:

- la Parte ospitante farà fronte alle spese per il vitto e l'alloggio presso strutture militari, alle spese che riguardano il trasporto sul proprio territorio nonché alle spese inerenti all'assistenza medica e stomatologica d'urgenza;
- la Parte ospite farà fronte agli oneri finanziari e alle spese per il trasporto internazionale delle proprie delegazioni, nonché ad ogni altra spesa necessaria, in base ai propri regolamenti.

Nel caso di qualsiasi altra attività, all'infuori di quelle inerenti alle delegazioni ufficiali, le modalità per fronteggiare gli oneri finanziari saranno stabiliti caso per caso, in base ad un'intesa.

Ciascuna Parte ha l'obbligo di assicurare il risarcimento per qualsiasi danno provocato a proprietà privata o di altra natura, causato dai membri delle delegazioni militare nel corso dell'attuazione dei provvedimenti del presente Accordo.

ARTICOLO 10

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie concernenti l'interpretazione o l'applicazione dei provvedimenti del presente Accordo saranno risolte dalle Parti, nel più breve tempo possibile, mediante consultazioni nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto o ricorrendo, di comune accordo, ad ogni altra procedura conveniente.

Ogni volta che una delle Parti è impossibilitata ad adempiere oppure ritiene che l'altra Parte non osserva i provvedimenti del presente Accordo, le Parti inizieranno, al più presto, delle consultazioni tese a dirimere la questione nell'ambito della Commissione o del Comitato tecnico misto.

ARTICOLO 11

EMENDAMENTI E MODIFICHE

Ognuna delle parti può proporre in ogni momento degli emendamenti o delle modifiche al presente Accordo. In tal caso, le Parti inizieranno delle consultazioni allo scopo di trovare un'intesa conveniente relativa agli emendamenti o alle modifiche proposte. Gli emendamenti o le modifiche stabilite entreranno in vigore nel rispetto dei provvedimenti di legge per entrambe le Parti.

ARTICOLO 12

DURATA E SCADENZA

Il presente Accordo viene stipulato per un periodo di 5 (cinque) anni e sarà prorogato automaticamente ancora per un periodo di un anno, se nessuna delle Parti avrà notificato all'altra, con almeno sei mesi prima della scadenza della validità, l'intenzione di denunciare l'Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica che riguardi l'adempimento alle procedure legali di entrambe le Parti.

Stipulato a ...Roma...., in data 26 febbraio '97, in duplice esemplare, nelle lingue italiana e romena, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL MINISTERO DELLA DIFESA NAZIONALE DELLA ROMANIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1575):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri *ad interim* (BERLUSCONI) l'8 luglio 2002.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 settembre 2002 con pareri delle commissioni, 1ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 2 ottobre 2002.

Relazione scritta annunciata l'8 ottobre 2002 (atto n. 1575/A - relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato il 10 ottobre 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3257):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 ottobre 2002 con pareri delle commissioni I, IV, V, e X.

Esaminato dalla III commissione il 22 ottobre e il 28 novembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato, il 19 dicembre 2002.

03G0013

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 109.915,62 a favore della Banca di Roma S.p.a. - Agenzia n. 3 di Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449, per l'esercizio 2002;

Visti il contratto n. 28489/6775 stipulato il 5 aprile 1994 tra l'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica e Banca Mediterranea S.p.a. ed il relativo piano di ammortamento del mutuo in oggetto;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale si è dato corso all'impegno, tra l'altro, della prima rata semestrale delle venti previste a favore della Banca Mediterranea, per il mutuo originario di L. 2.903.000.000 contratto con l'Istituto zooprofilattico

sperimentale di Puglia e Basilicata, concesso ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991 con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che per effetto della fusione per incorporazione intervenuta il 1° luglio 2000 tra la Banca Mediterranea S.p.a., e la Banca di Roma S.p.a., le rate semestrali vengono pagate a Banca di Roma S.p.a. - Agenzia n. 3 di Foggia;

Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2002, con il quale il tasso da applicare ai mutui stipulati dell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, è stabilito nella misura del 4,60% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002;

Considerato che non è stato inviato dalla Banca di Roma S.p.a. alcun avviso di pagamento della sedicesima rata in scadenza al 31 dicembre 2002 e che, quindi, il relativo importo è stato calcolato da questo servizio sulla base degli elementi sopraindicati;

Ritenuto, quindi, di dover erogare € 109.915,62 quale sedicesima rata in scadenza al 31 dicembre 2002, a favore della Banca di Roma per il suddetto mutuo relativo all'Istituto zooprofilattico sperimentale di Puglia e Basilicata;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 109.915,62, per l'esercizio 2002 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore della Banca di Roma S.p.a. - Agenzia n. 3 Foggia, per le finalità citate in premessa.

Per il versamento sarà emesso apposito mandato — valuta 31 dicembre 2002 — mediante accreditamento della somma su apposito conto corrente bancario intestato all'istituto stesso.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00753

DECRETO 30 ottobre 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 378.380,13 a favore degli Istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 11 maggio 1998, n. 007, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Viste le richieste di versamento della decima rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2002, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Efibanca - Roma;

2) Banca delle Marche - Ancona,

per mutui concessi rispettivamente:

1) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e Marche;

2) Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II» di Ancona;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449, per l'esercizio 2002;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 378.380,13 per l'esercizio 2002;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 378.380,13 per l'esercizio 2002 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (valuta 31-12-2002)
1) Efibanca - Roma	148.192,02
2) Banca delle Marche - Ancona	230.188,11
TOTALE . . .	378.380,13

Per il versamento saranno emessi appositi mandati — valuta 31 dicembre 2002 — mediante accreditamento delle somme su appositi conto correnti bancari intestati agli Istituti stessi.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00754

DECRETO 30 ottobre 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 19.308.744,26 a favore degli Istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1995, n. 008, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 della legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Vista la dichiarazione unilaterale di cessione del l'11 luglio 2001 con la quale il Credito fondiario industriale S.p.a., titolare del credito derivante dal contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie in data 13 dicembre 1994 per complessive L. 3.683.000.000, dichiara di aver ceduto il suddetto credito e di provvedere ad ogni pagamento relativo direttamente alla concessionaria Colombo S.r.l.;

Viste le richieste di versamento della 16ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2002, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Crediop - Roma;

2) Banco di Napoli - Catanzaro;

3) Cariplo - Milano;

4) Banca regionale europea - Milano;

5) Crediop - Roma;

6) Credito fondiario e industriale - Roma;

7) Banca di Sardegna - Sassari;

8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia;

9) Cariplo - Milano;

10) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Lazio; 2) regione Calabria; 3) regione Lombardia: 4) Istituto nazionale per la cura dei tumori - Milano; 5) Ospedale infantile e Pie fondazioni «Burlo Garofalo» - Trieste; 6) Istituto zooprofilattico delle Venezie - Padova; 7) Istituto zooprofilattico della Sardegna - Sassari; 8) Centro oncologico di Aviano - Pordenone; 9) Istituto nazionale neurologico «Carlo Besta» - Milano; 10) Istituti fisioterapici ospitalieri - Roma;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449, per l'esercizio 2002;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 19.308.744,26, per l'esercizio 2002;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 19.308.744,26, per l'esercizio 2002 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (valuta 31-12-2002)
1) Crediop - Roma	6.238.590,61
2) Banco di Napoli - Catanzaro	2.177.477,98
3) Cariplo - Milano	9.803.545,75
4) Banca regionale europea - Milano	244.162,96
5) Crediop - Roma	152.886,56
6) Credito fondiario e industriale - Roma	135.997,01
7) Banca di Sardegna - Sassari	97.438,05
8) Cassa di risparmio di Gorizia - Gorizia	111.336,29
9) Cariplo - Milano	127.589,89
10) Banca OPI (ex S. Paolo I.M.I.) - Roma	219.719,16
TOTALE ...	19.308.744,26

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2002, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00758

DECRETO 30 ottobre 2002.

Impegno ed erogazione della somma di € 17.769.405,71 a favore degli Istituti mutuanti interessati.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma, della citata legge n. 833/1978;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 4, comma 13, della suddetta legge, che autorizza le regioni a statuto ordinario, nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, ad assumere mutui decennali per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti di attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete;

Visto il proprio decreto 24 maggio 1994, n. 010, con il quale si è dato corso all'impegno delle prime rate semestrali delle venti previste a favore degli istituti mutuanti interessati per mutui concessi, ai sensi del citato art. 4 delle legge n. 412/1991, agli enti in esso indicati, con valuta 30 giugno e 31 dicembre;

Considerato che con proprio decreto n. 21/2000 del 23 maggio 2000 è stato estinto anticipatamente al 30 giugno 2000 il finanziamento concesso da Banca Mediterranea alla regione Basilicata;

Viste le richieste di versamento della 18ª rata semestrale, scadenza 31 dicembre 2002, avanzata dagli istituti mutuanti interessati:

1) Meliorbanca (già Meliorconsorzio) - Roma;

2) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna) - Bologna;

3) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

4) Banco di Napoli - Napoli;

5) Crediop - Roma;

6) Carisbo (Cassa di risparmio in Bologna - Bologna;

7) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

8) Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova ed Imperia) - Genova;

9) Mediocredito Lombardo - Milano,

per mutui concessi rispettivamente: 1) regione Umbria; 2) regione Emilia-Romagna; 3) regione Liguria; 4) regione Campania; 5) Policlinico S. Matteo di Pavia; 6) Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna; 7) Istituto G. Gaslini di Genova; 8) Istituto nazionale per la ricerca sul cancro di Genova; 9) Istituto Saverio De Bellis di Castenana Grotte (Bari);

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 2001, n. 449, per l'esercizio 2002;

Ritenuto, quindi, di dover impegnare ed erogare a favore degli istituti mutuanti sopracitati, la somma complessiva di € 17.769.405,71 per l'esercizio 2002;

Autorizza

l'impegno e il versamento della somma complessiva di € 17.769.405,71, per l'esercizio 2002 sul capitolo 7694 dello stato di previsione della spesa dei Ministero dell'economia e delle finanze, a favore degli istituti di seguito riportati secondo l'importo a fianco di ciascuno indicato:

Istituti mutuanti	Importi in € (valuta 31-12-2002)
—	—
1) Meliorbanca - Roma	1.261.405,67
2) Carisbo - Bologna	5.803.409,11
3) Banca Carige - Genova	2.491.004,47
4) Banco di Napoli - Napoli	6.976.852,76
5) Crediop - Roma	431.747,58
6) Carisbo - Bologna	282.756,22
7) Banca Carige - Genova	260.162,30
8) Banca Carige - Genova	177.947,96
9) Mediocredito Lombardo - Milano	84.119,64
TOTALE . . .	17.769.405,71

Per il versamento saranno emessi appositi mandati, valuta 31 dicembre 2002, mediante accreditamento delle somme su appositi conti correnti bancari intestati agli istituti stessi.

Roma, 30 ottobre 2002

Il direttore generale: BITETTI

03A00761

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 8 novembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo dell'11 marzo 1989, numero di protocollo 005554/60912, con il quale il laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 10 luglio 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Ente tutela vini di Romagna», ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2, nella persona del responsabile enologo Francesco Piazza, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità fissa;
acidità totale;
acidità volatile corretta;
acido sorbico;
alcalinità ceneri;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
densità e massa volumica;
estratto secco netto;
estratto secco totale;
pH;
sovrapressione;
titolo alcolometrico effettivo;
titolo alcolometrico totale;
zuccheri riduttori.

03A00759

DECRETO 8 novembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Agrichimica S.n.c. di Rallo Francesco & C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 3 settembre 1988, numero di protocollo 029412/60666, con il quale il laboratorio «Agrichimica S.n.c. di Rallo Francesco & C.», ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Agrichimica S.n.c. di Rallo Francesco & C.», ubicato in Marsala (Trapani), via Sirtori n. 31, nella persona del responsabile enologo Francesco Rallo, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2002

Il direttore generale reggente: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
acido sorbico;
alcalinità ceneri;
anidride solforosa;
ceneri;
cloruri;
contenuto zuccherino mediante rifrattometria;
estratto secco;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
metanolo;
pH;
solfati;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

03A00760

DECRETO 19 novembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Dr. Diego Favale - Studio di chimica industriale», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 2 ottobre 1992, protocollo n. 013741/A65139, con il quale il laboratorio «Dr. Diego Favale - Studio di chimica industriale», ubicato in Lecce, via Ferrante D'Aragona n. 1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi al fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto c) della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio «Dr. Diego Favale - Studio di chimica industriale», ubicato in Lecce, via Ferrante D'Aragona n. 1, nella persona del responsabile dott. Diego Favale, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;
acidità volatile;
ceneri;
cloruri;
densità;
estratto secco complessivo;
estratto secco senza zucchero;
SO_2 libera e totale;
solfati;
titolo alcolometrico volumico;
zuccheri riduttori.

03A00757

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 novembre 2002.

Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Broni.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, concernente «Nuovi interventi in campo ambientale» ed in particolare l'art. 1, comma 4, che dispone che gli ambiti compresi negli interventi di interesse nazionale «sono perimetrati, sentiti i comuni interessati; dal Ministro dell'ambiente»;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, concernente «Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1999, n. 400, in materia di organizzazione del Governo»;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468 «Regolamento recante: programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»;

Visto l'art. 14 della legge 31 luglio 2002, n. 179 «Disposizioni in materia ambientale» che aggiunge all'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998, nove siti da bonificare di interesse nazionale tra cui quello di Broni;

Vista la nota del 6 settembre 2002, prot. 8351/RIBO/DI/B indirizzata alla regione Lombardia ed all'ARPA della regione Lombardia con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio chiede alle stesse di fornire elementi conoscitivi utili ai fini della definizione del perimetro del sito;

Vista la nota protocollo n. 9222 del 4 ottobre 2002 nella quale si richiede al comune di Broni di acquisire elementi conoscitivi utili alla perimetrazione;

Vista la nota prot. n. 9304/RIBO/DI/B dell'8 ottobre 2002 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha convocato presso la regione Lombardia una riunione tecnica di coordinamento per la definizione del perimetro del sito;

Considerati gli esiti della riunione tecnica di coordinamento svoltasi a Milano il 14 ottobre 2002, presso gli uffici della regione Lombardia, nella quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione Lombardia e l'amministrazione comunale di Broni hanno concordato la perimetrazione del sito;

Vista la nota del 15 ottobre 2002, prot. n. 9521/RIBO/DI/B con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette al comune di Broni e, per conoscenza alla regione Lombardia ed all'ARPAL, la proposta di perimetrazione del sito ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 426 del 1998;

Vista la nota del 28 ottobre 2002, prot. n. 9851/RIBO/B/P con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla provincia di Pavia la proposta di perimetrazione del sito;

Vista la nota del 23 ottobre 2002, prot. n. 13826 con la quale il comune di Broni comunica l'assenso alla proposta di perimetrazione del sito trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con la nota del 15 ottobre 2002, prot. n. 9521/RIBO/DI/B evidenziando al contempo il rilascio di contaminazione connessa con l'utilizzo improprio in opere di urbanizzazione di lavorati e semilavorati contenenti amianto;

Ravvisata l'esigenza di ricomprendere nel sito di interesse nazionale le aree nelle quali l'utilizzo improprio in opere di urbanizzazione di lavorati e semilavorati contenenti amianto ha determinato una contaminazione del suolo e delle acque superficiali e sotterranee;

Considerato che sulle aree perimetrate sarà effettuata attività di caratterizzazione per accertare le effettive condizioni di inquinamento al fine di pervenire alla individuazione del perimetro definitivo;

Decreta:

Art. 1.

Le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione e, sulla base dei risultati della caratterizzazione, ai necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio, sono individuate all'interno del perimetro provvisorio indicato nella cartografia in scala 1:5.000, allegata al presente decreto. La cartografia ufficiale è conservata in originale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed in copia conforme presso la regione Lombardia.

L'attuale perimetrazione non esclude l'obbligo di bonifica rispetto ad eventuali, ulteriori aree che dovessero risultare inquinate e che attualmente, sulla base delle indicazioni degli enti locali, non sono state individuate con il presente decreto.

La perimetrazione potrà essere modificata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio nel caso in cui dovessero emergere altre aree con una possibile situazione di inquinamento, tale da rendere necessari ulteriori accertamenti analitici e/o interventi di bonifica.

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 novembre 2002

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2002
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4 Ambiente e tutela del territorio, foglio n. 321

ALLEGATO

PERIMETRAZIONE DEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE «BRONI»



03A00756

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 gennaio 2003.

Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 t - Anno 2003.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada);

Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, è disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, la revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

Art. 2.

1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 debbono essere effettuate nel corso del 2003:

a) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano già effettuata;

b) entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.

Per i veicoli di cui all'art. 1 è consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non è consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.

Roma, 17 gennaio 2003

Il Ministro: LUNARDI

03A00789

DECRETO 23 gennaio 2003.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Ulteriori misure per l'assegnazione di ecopunti per il 1° quadrimestre dell'anno 2003 ai fini della promozione del trasporto ferroviario combinato accompagnato.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto l'art. 4, commi 4 e 5, del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002;

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002;

Considerato che il numero delle domande pervenute ai sensi del citato art. 4, comma 4, del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002 assorbono solo in parte gli ecopunti destinati a questo scopo;

Considerata l'opportunità di soddisfare al massimo le richieste pervenute ai sensi dei citati articoli 16, 17 e 18 del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002 volti ad introdurre una forma di «premio» per l'utilizzo del sistema del trasporto ferroviario combinato accompagnato per l'attraversamento del territorio austriaco;

Decreta:

Art. 1.

1. Qualora la quota di ecopunti indicata all'art. 4, comma 5, del decreto dirigenziale 4 dicembre 2002 non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste pervenute ai fini dell'ottenimento del citato «premio» verranno utilizzati, a questo scopo e fino ad esaurimento, gli ecopunti residui dalla quota indicata all'art. 4, comma 4 del medesimo decreto.

2. Nel caso che la quota di ecopunti integrata secondo quanto previsto al precedente comma non fosse ancora sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procederà all'assegnazione degli ecopunti secondo l'ordine di protocollazione delle domande, fino ad esaurimento della quota riservata come integrata ai sensi del comma 1.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore generale: RICOZZI

03A00830

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 2 gennaio 2003.

Attuazione della direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, recante norme per l'attuazione della direttiva 79/530/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici;

Vista la direttiva 2002/40/CE dell'8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai forni elettrici per uso domestico alimentati dalla rete elettrica, compresi i forni integrati in apparecchi più grandi.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti forni:

a) forni che possono essere alimentati anche da altre forme di energia;

b) forni che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;

c) forni portatili, consistenti in apparecchi non fissi con massa inferiore a 18 kg, purché non destinati ad installazioni componibili.

3. Il consumo di energia delle funzioni di produzione di vapore — fatta eccezione per la funzione vapore caldo — non è contemplato dal presente decreto.

Art. 2.

Norme tecniche di riferimento

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) su mandato della Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli Stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di applicazione.

Art. 3.

Definizioni

1. Il significato dei termini usati nel presente decreto è identico a quello ad essi attribuito nel decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4.

Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica che il fabbricante ha l'obbligo di approntare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, contiene quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione generale dell'apparecchio che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

d) i risultati delle prove di misura più significative effettuate in base alle procedure di prova stabilite dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;

e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Art. 5.

Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. L'etichetta da apporre ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, è redatta in lingua italiana ed è conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto. L'etichetta è apposta sullo sportello dell'apparecchio in modo da essere chiaramente visibile. Nei forni a compartimenti multipli ciascun compartimento è dotato della propria etichetta, ad eccezione dei compartimenti che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui all'art. 2 del presente decreto.

2. Tutti i fabbricanti che immettono sul mercato gli apparecchi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a fornire una scheda informativa, di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, redatta in lingua italiana, di contenuto e formato rispondenti alle disposizioni dell'allegato II del presente decreto.

3. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di locazione-vendita dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampa o mediante offerta scritta, o in forma tale da non consentire al potenziale cliente di prendere visione dell'apparecchio offerto (offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o mediante altri mezzi elettronici), è obbligo del distributore rendere contestualmente note al potenziale cliente tutte le informazioni di cui all'allegato III del presente decreto. Nel caso di offerte di vendita, di locazione o di locazione vendita di forni a incasso per cucine componibili è obbligo del distributore attenersi a quanto disposto nel presente comma.

4. La classe di efficienza energetica di ogni compartimento del forno è determinata conformente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 6.

Disposizione transitoria

1. A partire dal 1° luglio 2003 è vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione nonché la distribuzione di offerte di vendita, di locazione o di locazione-vendita, nelle forme indicate all'art. 5, comma 3, del presente decreto, di forni elettrici per uso domestico, di cui all'art. 1 del presente decreto, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conformi al presente decreto.

Art. 7.

Abrogazione di norme

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 784, di recepimento della direttiva 79/531/CEE concernente l'informazione, mediante etichettatura, sul consumo di energia degli apparecchi domestici, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2003.

Art. 8.

Disposizione finale

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2003

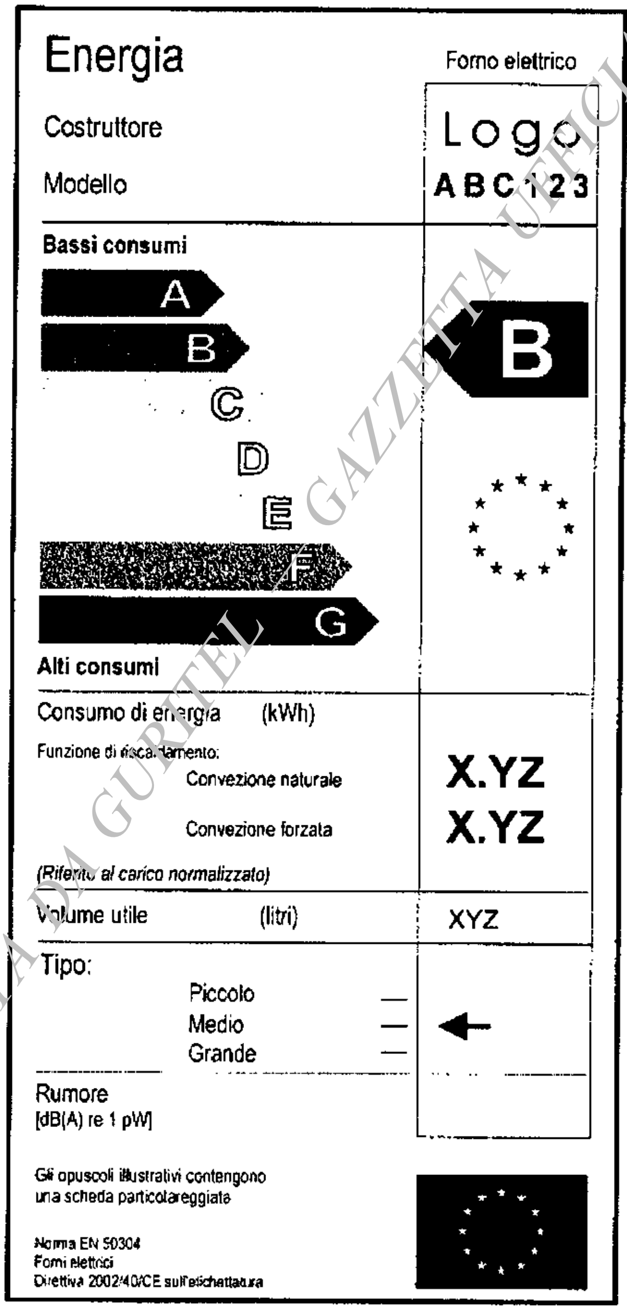
Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO I
(Art. 5, comma 1)

ETICHETTA

Modello dell'etichetta

1 L'etichetta è redatta in lingua italiana ed è conforme al seguente modello:



2. Nelle note seguenti sono indicate le informazioni da fornire:

Nota

I. Nome e marchio del costruttore.

II. Identificazione del modello del costruttore.

III. Categoria di efficienza energetica del compartimento /dei compartimenti dell'apparecchio determinata conformemente all'allegato IV. La punta della freccia che contiene la lettera distintiva deve trovarsi all'altezza della punta della freccia che indica la classe.
La freccia che contiene la lettera distintiva della categoria deve avere un'altezza minima non inferiore a quella delle frecce delle diverse categorie e un'altezza massima non superiore a due volte la loro altezza.

IV. Fatte salve le disposizioni relative all'attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CE) n.1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica, è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.

V. Consumo di energia in KWh per la funzione/le funzioni di riscaldamento (convezione naturale e/o convezione forzata) degli apparecchi riferito a un carico normalizzato determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2.

VI. Volume utile del compartimento espresso in litri, determinato conformemente alle norme armonizzate di cui all'articolo 2.

VII. Dimensioni dell'apparecchio, determinate nel modo seguente:
piccolo: 12 l ≤ volume < 35 l
medio: 35 l ≤ volume < 65 l
grande: 65 l ≤ volume.
La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza della dimensione corrispondente.

VIII. Ove applicabile, rumorosità misurata durante la funzione che determina l'efficienza energetica, determinata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE.
Le norme relative sono le norme EN 60704-2-10 (misurazione del rumore) e EN 60704-3 (verifica).

Stampa

2. I seguenti elementi definiscono alcune caratteristiche dell'etichetta:

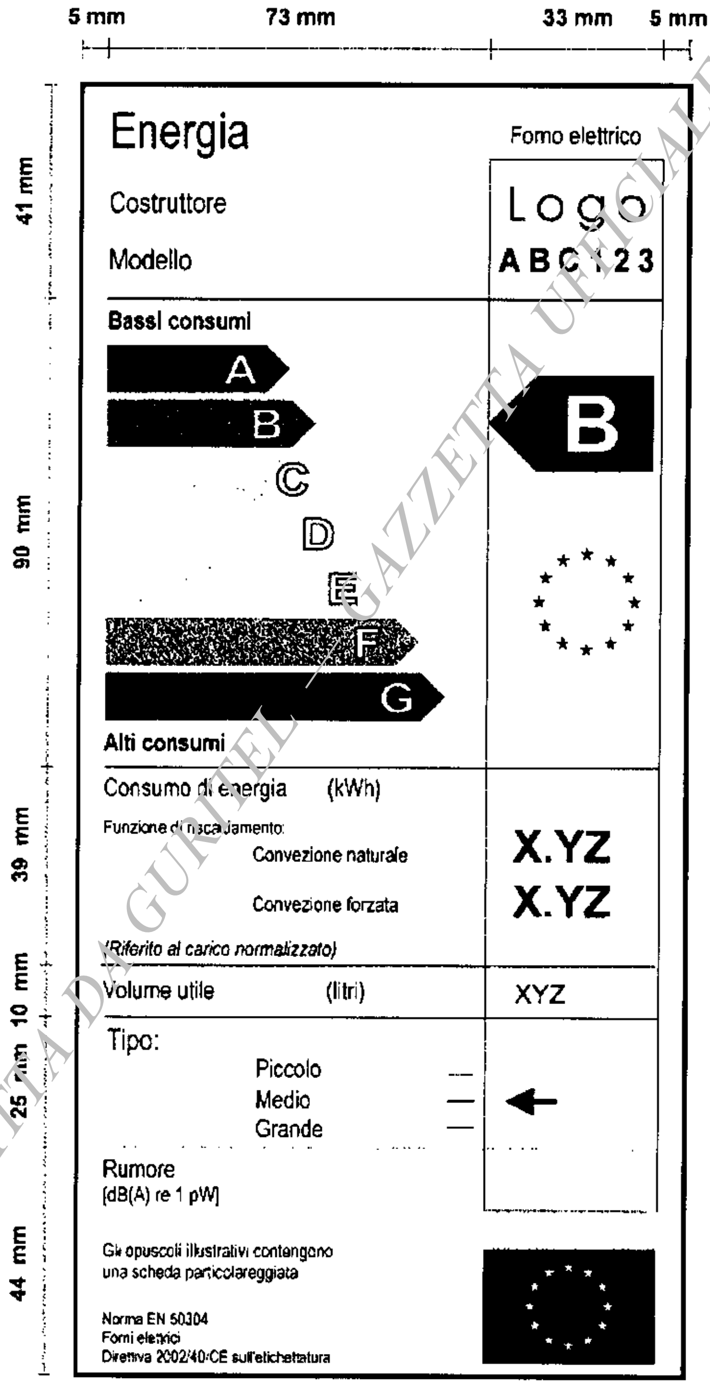
Colori usati
CMYK - ciano, magenta, giallo, nero
Es. 07X0: 0% ciano, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero

Frecce
A X0X0
B 70X0
C 30X0
D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0

Colore del contorno: X070

La freccia che indica la classe di efficienza energetica è di colore nero.

Tutto il testo è nero su fondo bianco



ALLEGATO II
(Art. 5, comma 2)

SCHEDA

La scheda deve contenere le informazioni seguenti, le quali possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso costruttore; in tal caso esse devono essere elencate nell'ordine indicato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:

1) Marchio del costruttore.
2) Identificazione del modello del costruttore.
3) La classe di efficienza energetica del compartimento/dei compartimenti del modello determinata secondo l'allegato IV espressa "come classe di efficienza energetica su una scala da A(bassi consumi) a G(alti consumi). Se viene usata una tabella questa informazione può essere espressa in altro modo purchè sia chiaro che la scala va da A(bassi consumi) a G(alti consumi): Si deve indicare anche la funzione di riscaldamento con cui è stata determinata la classe di efficienza.
4) Se le informazioni sono fornite in una tabella, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CE) n.1980/2000, tale informazione può essere inserita nella tabella. In tal caso nell'intestazione deve risultare la dicitura "marchio UE di qualità ecologica" e deve essere riprodotto il contrassegno ecologico. Questa possibilità non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica.
5) Consumo di energia in KWh per la funzione/le funzioni di riscaldamento(convezione naturale e/o convezione forzata di aria e/o vapore caldo) degli apparecchi riferito a un carico normalizzato determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2.
6) Volume utile del compartimento espresso in litri, determinato secondo le norme armonizzate di cui all'articolo 2.
7) Dimensione, determinata nel modo seguente:

   compartimento di piccolo volume: 12 l ≤ volume < 35 l
   compartimento di medio volume: 35 l ≤ volume < 65 l
   compartimento di grande volume: 65 l ≤ volume.

   La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza della dimensione corrispondente.
8) Il tempo impiegato per la cottura di un carico normalizzato, determinato conformemente alle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2.
9) A titolo facoltativo, rumorosità misurata durante la funzione che determina l'efficienza energetica, determinata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE. Le norme relative sono le norme EN 60704 - 2-10 (misurazione del rumore) e EN 60704 - 3 (verifica).
10) Dichiarazione del consumo di energia dell'apparecchio quando non è attiva alcuna funzione di riscaldamento e il forno è impostato sul minor consumo di energia, non appena sarà disponibile una norma armonizzata adeguata per le perdite in posizione di attesa (stand-by).
11) Superficie del piano di cottura più grande, espressa in cm^2 e determinata come "superficie" secondo le norme armonizzate di cui all'articolo 2.

   Se l'etichetta è riprodotta nella scheda - a colori o in bianco e nero - è sufficiente aggiungere le sole informazioni non riportate sull'etichetta.

ALLEGATO III
(Art. 5, comma 3)

VENDITA PER CORRISPONDENZA E ALTRI TIPI DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per corrispondenza, le comunicazioni, le offerte scritte, la pubblicità su Internet o mediante altri mezzi elettronici di cui all'articolo 5, comma 3 comprese le offerte di vendita di forni a incasso per cucine componibili, devono contenere le seguenti informazioni, nell'ordine qui specificato:

1) Marchio del costruttore e identificazione del modello	(allegato II, punti 1 e 2)
2) Classe di efficienza energetica	(allegato II, punto 3)
3) Consumo di energia	(allegato II, punto 5)
4) Volume utile	(allegato II, punto 6)
5) Dimensioni	(allegato II, punto 7)
6) Rumorosità	(allegato II, punto 9)

Qualsiasi altra informazione inserita nella scheda informativa deve essere fornita nella forma definita nell'allegato II e deve essere inserita nell'elenco di cui sopra nell'ordine prescritto per la scheda.

ALLEGATO IV

CLASSI DI EFFICIENZA ENERGETICA

La classe di efficienza energetica di un compartimento deve essere determinata nel modo seguente:

Tabella 1 - Compartimenti di piccolo volume

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CONSUMO DI ENERGIA E (1) in KWh riferito al Carico Normalizzato
A	E < 0'60
B	0,60 ≤ E < 0,80
C	0,80 ≤ E < 1,00
D	1,00 ≤ E < 1,20
E	1,20 ≤ E < 1,40
F	1,40 ≤ E < 1,60
G	1,60 ≤ E

(1) Determinato sulla base delle disposizioni dell'allegato I, nota V.

Tabella 2 - Compartimenti di volume medio

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CONSUMO DI ENERGIA E (1) in Kwh riferito al Carico Normalizzato
A	E < 0,80
B	0,80 ≤ E < 1,00
C	1,00 ≤ E < 1,20
D	1,20 ≤ E < 1,40
E	1,40 ≤ E < 1,60
F	1,60 ≤ E < 1,80
G	1,80 ≤ E

(1) Determinato sulla base delle disposizioni dell'allegato I, nota V.

Tabella 3 - Compartimenti di grande volume

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	CONSUMO DI ENERGIA E (1) in KWh riferito al carico normalizzato
A	E < 1,00
B	1,00 ≤ E < 1,20
C	1,20 ≤ E < 1,40
D	1,40 ≤ E < 1,60
E	1,60 ≤ E < 1,80
F	1,80 ≤ E < 2,00
G	2,00 ≤ E

(1) Determinato sulla base delle disposizioni dell'allegato I, nota V.

03A00771

DECRETO 2 gennaio 2003.

Attuazione della direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, recante norme per l'attuazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio concernente le informazioni sul consumo di energia degli apparecchi domestici;

Vista la direttiva 2002/31/CE del 22 marzo 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico;

Ritenuto di dover procedere al recepimento della disposizione comunitaria sopracitata;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai condizionatori d'aria per uso domestico alimentati dalla rete elettrica come definiti dalle norme europee EN 255-1, EN 814-2 e dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1 del presente decreto.

2. Sono eclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti apparecchi:

apparecchi che possono essere alimentati anche da altre fonti di energia;

apparecchi aria-acqua e acqua-acqua;

unità con potenza refrigerante superiore a 12 KW.

Art. 2.

Norme tecniche di riferimento

1. I dati da fornire in applicazione del presente decreto sono misurati in base a norme armonizzate adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) su mandato della commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE, recepita con decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, i cui numeri di riferimento siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e per le quali gli stati membri abbiano pubblicato i numeri di riferimento delle norme nazionali di recepimento.

2. I dati relativi al rumore sono misurati in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE, e dai successivi decreti di applicazione.

Art. 3.
Definizioni

1. Il significato dei termini usati nel presente decreto è identico a quello ad essi attribuito nel decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107.

Art. 4.
Documentazione tecnica

1. La documentazione tecnica che il fabbricante ha l'obbligo di approntare, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, contiene quanto segue:

a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;

b) una descrizione generale dell'apparecchio, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;

c) le informazioni, eventualmente in forma di disegni, riguardanti le principali caratteristiche progettuali del modello, in particolare quelle che incidono maggiormente sul consumo di energia;

d) i risultati delle prove di misura più significative, effettuate in base alle procedure di prova stabilite dalle norme armonizzate di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto;

e) le eventuali istruzioni per l'uso.

Se le informazioni riguardanti una particolare combinazione di modelli sono state ottenute attraverso calcoli in base a un progetto e /o attraverso estrapolazioni da altre combinazioni, la documentazione deve comprendere i dettagli dei calcoli fatti e delle estrapolazioni fatte, nonché delle prove effettuate per verificare l'esattezza dei calcoli stessi (dettagli del modello matematico per calcolare il rendimento dei sistemi split e delle misurazioni eseguite per verificare il modello).

Art. 5.
Etichetta, scheda informativa e comunicazioni stampate

1. L'etichetta da apporre ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, è redatta in lingua italiana ed è conforme al modello di cui all'allegato I del presente decreto. L'etichetta è apposta in modo chiaramente visibile sull'esterno della parte anteriore o superiore dell'apparecchio.

2. Tutti i fabbricanti che immettono sul mercato gli apparecchi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono tenuti a fornire una scheda informativa, di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1998, n. 107, redatta in lingua italiana, di contenuto e formato rispondenti alle indicazioni dell'allegato II del presente decreto.

3. Quando l'offerta di vendita, di locazione o di locazione-vendita dell'apparecchio avviene mediante comunicazione stampa o mediante offerta scritta o in forma tale da non consentire al potenziale cliente di prendere visione dell'apparecchio offerto (offerta scritta, catalogo di vendita per corrispondenza, annunci pubblicitari su Internet o mediante altri mezzi elettronici), è obbligo del distributore rendere contestualmente note al potenziale acquirente tutte le informazioni di cui all'allegato III del presente decreto.

4. La classe di efficienza energetica di ogni apparecchio è determinata conformemente all'allegato IV del presente decreto.

Art. 6.
Disposizione transitoria

1. A partire dal 1° luglio 2003 è vietata l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione, nonché la distribuzione di offerte di vendita, di locazione o di locazione-vendita, nelle forme indicate all'art. 5, comma 3 del presente decreto, di condizionatori d'aria per uso domestico, di cui all'art. 1 del presente decreto, per i quali non sia stata approntata e non sia disponibile l'etichetta, la scheda informativa e la documentazione tecnica conformi al presente decreto.

Art. 7.
Disposizione finale

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

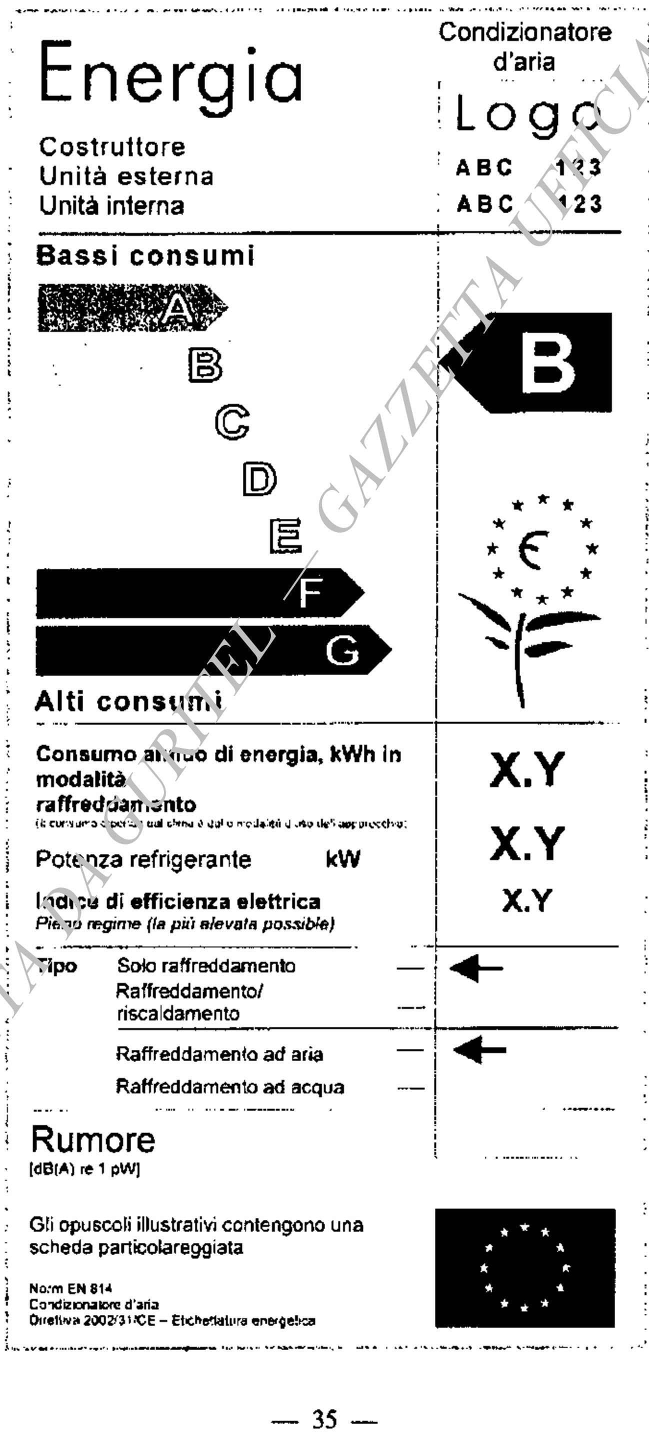
ALLEGATO 1
(Art. 5, comma 1)

ETICHETTA

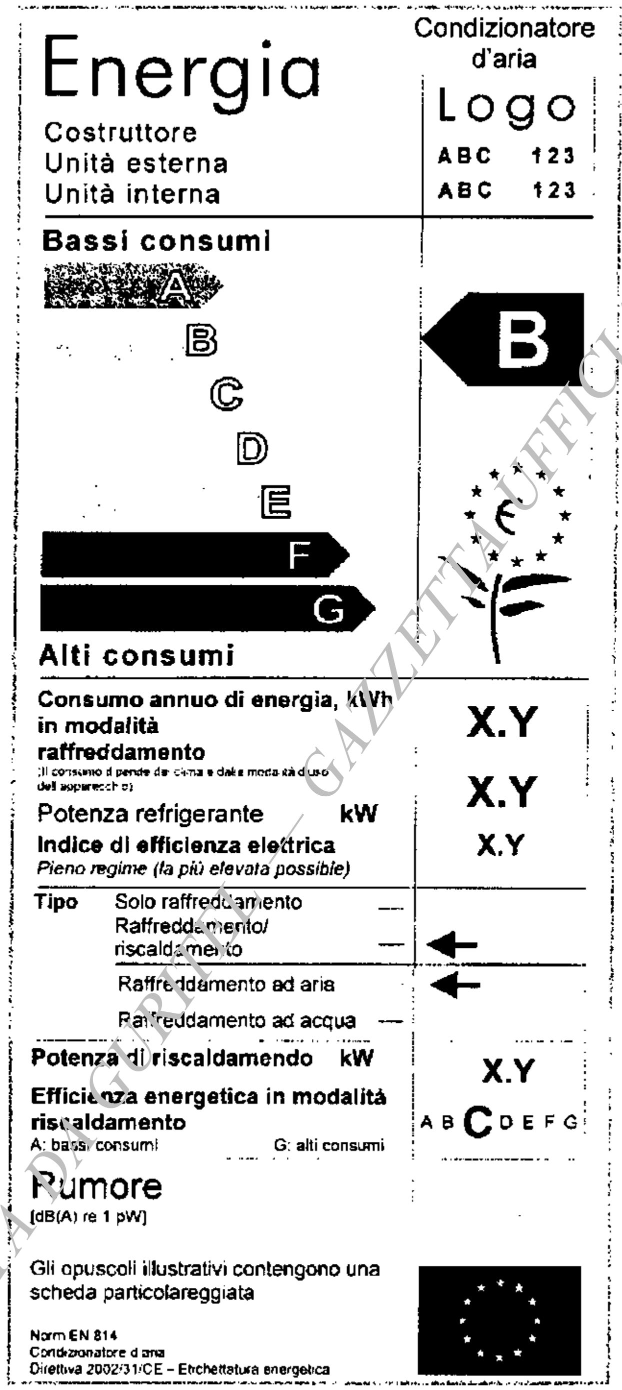
Modello dell'etichetta

L'etichetta è redatta in lingua italiana ed è conforme al seguente modello:

Etichetta per gli apparecchi con funzione raffreddamento - Etichetta 1



Etichetta per gli apparecchi con funzione raffreddamento/riscaldamento - Etichetta 2



2. Nelle note seguenti sono indicate le informazioni da fornire

Note

I. Nome e marchio del costruttore

II. Identificazione del modello del costruttore
Sulle unità monosplit e multisplit l'identificativo del modello delle sezioni interna ed esterna della combinazione cui appartengono i valori qui sotto citati.

III. Classe di efficienza energetica del modello o della combinazione, determinata conformemente all'allegato IV. La punta della freccia indicante la lettera distintiva della classe deve trovarsi all'altezza della punta della freccia indicante la classe di appartenenza.
La freccia indicante la lettera distintiva della classe deve avere un'altezza minima non inferiore a quella delle frecce delle diverse categorie e un'altezza massima non superiore a due volte la loro altezza.

IV. Fatte salve le disposizioni relative al sistema di attribuzione del marchio UE di qualità ecologica, per gli apparecchi che abbiano ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del Regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchi di qualità ecologica, è possibile aggiungere qui una riproduzione del marchio ecologico.

V. Il consumo indicativo annuo di energia, calcolato alla potenza totale di immissione, come definita dalle norme armonizzate di cui all'articolo 2, moltiplicato per una media di 500 ore/anno in modalità raffreddamento a pieno regime, determinato secondo le norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate)

VI. La potenza refrigerante, definita come capacità di raffreddamento in KWh dell'apparecchio in modalità "raffreddamento" a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate).

VII. EER (indice di efficienza elettrica - energy efficiency ratio) dell'apparecchio in modalità raffreddamento a pieno regime, determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate)

VIII. Il tipo di apparecchio: solo raffreddamento, raffreddamento/riscaldamento. La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza del tipo corrispondente.

IX. Tipo di raffreddamento: raffreddamento ad aria, raffreddamento ad acqua.
La freccia di identificazione deve trovarsi all'altezza del tipo corrispondente.

X. Solo per apparecchi con funzione riscaldamento (etichetta 2) la potenza termica definita come capacità di riscaldamento in KW a pieno regime, determinata secondo la procedura di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1 + 7C).

XI. Unicamente per gli apparecchi con funzione riscaldamento (etichetta 2) la classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento conformemente all'allegato IV, espressa su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi), determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1+7C). Qualora la funzione riscaldamento sia fornita da una resistenza elettrica, il valore del COP (coefficiente di resa - coefficient of performance) deve essere pari a 1.

XII. Ove applicabile, rumorosità del ciclo in funzionamento normale, determinata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE

Stampa

3. I seguenti elementi definiscono alcune caratteristiche dell'etichetta:

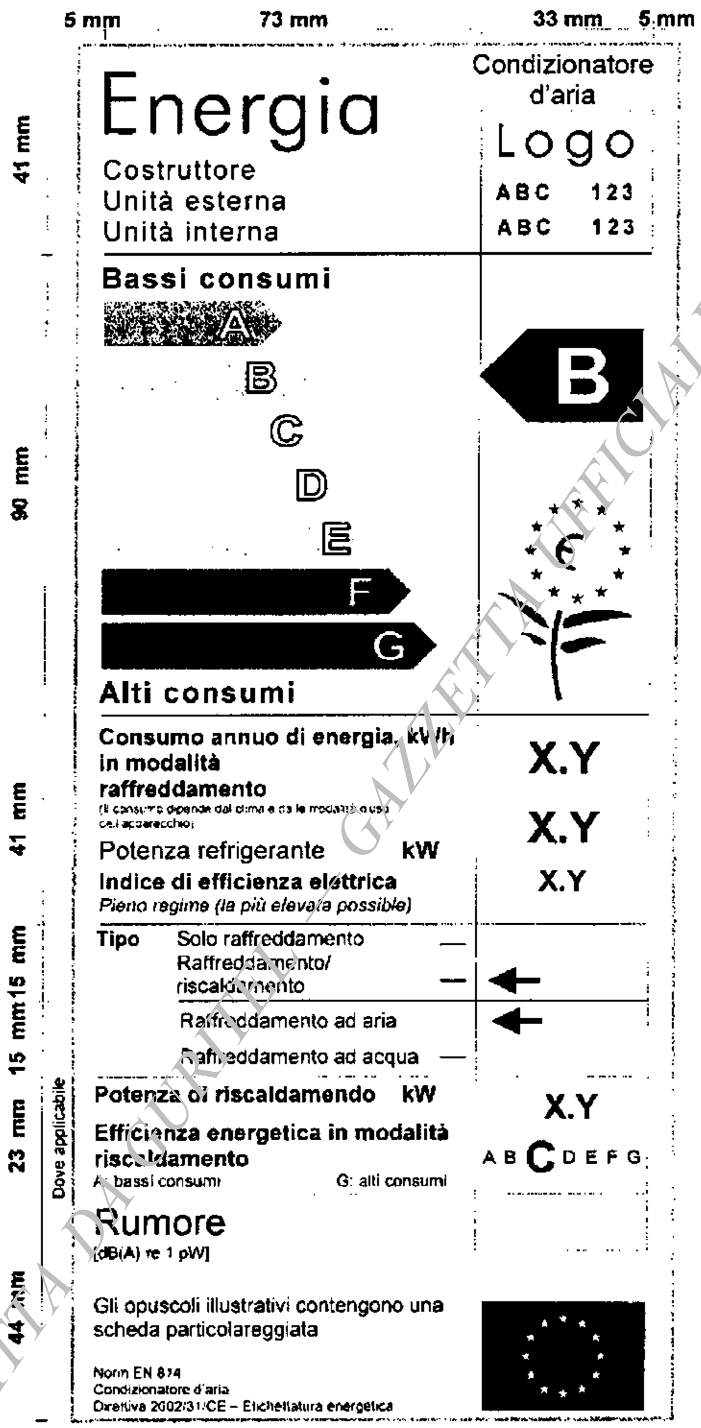
Colori usati:
CMYK - ciano, magenta, giallo, nero
Es. 07X0: 0% ciano, 70% magenta, 100% giallo, 0% nero.

Frecce
A X0X0
B 70X0
C 30X0
D 00X0
E 03X0
F 07X0
G 0XX0

Colore del contorno: X070

La freccia che indica la classe di efficienza energetica è di colore nero.

Tutto il testo è nero su fondo bianco.


5 mm
73 mm
33 mm
5 mm
41 mm
90 mm
41 mm
15 mm
15 mm
23 mm
44 mm
Dove applicabile
Energia
Condizionatore d'aria
Logo
Costruttore
Unità esterna
Unità interna
ABC 123
ABC 123
Bassi consumi
A
B
C
D
E
F
G
Alti consumi
B
Consumo annuo di energia, kWh in modalità raffreddamento
X.Y
Potenza refrigerante kW
X.Y
Indice di efficienza elettrica
Pieno regime (la più elevata possibile)
X.Y
Tipo
Solo raffreddamento
Raffreddamento/ riscaldamento
Raffreddamento ad aria
Raffreddamento ad acqua
Potenza di riscaldamendo kW
X.Y
Efficienza energetica in modalità riscaldamento
A: bassi consumi
G: alti consumi
A B C D E F G
Rumore
[dB(A) re 1 pW]
Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata
Norm EN 814
Condizionatore d'aria
Direttiva 2002/31/CE – Etichettatura energetica

ALLEGATO II
(Art. 5, comma 2)

SCHEDA

La scheda deve contenere le seguenti informazioni, le quali possono essere inserite in una tabella comprendente diversi apparecchi forniti dallo stesso costruttore; in tal caso esse devono essere elencate nell'ordine indicato o riportate accanto alla descrizione dell'apparecchio:

1) Marchio del costruttore
2) Identificazione del modello del costruttore.
Sulle unità monosplit e multisplit, l'identificativo del modello delle sezioni interna ed esterna della combinazione cui appartengono i valori qui sotto citati.
3) La classe di efficienza energetica del modello determinata secondo l'allegato IV espressa come "classe di efficienza energetica.......su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi)". Se viene usata una tabella questa informazione può essere espressa in altro modo purchè sia chiaro che la scala va da A (bassi consumi) a G (alti consumi).
4) Se le informazioni sono fornite in una tabella e se alcuni apparecchi riportati su di essa hanno ricevuto un "marchio UE di qualità ecologica" ai sensi del regolamento (CE) n. 1980/2000, tali informazioni possono essere inserite qui. In tal caso nell'intestazione deve figurare la dicitura "Marchio UE di qualità ecologica" e deve essere riprodotto il contrassegno ecologico. Questa possibilità non pregiudica l'applicazione di tutte le disposizioni relative al sistema di assegnazione del marchio UE di qualità ecologica.
5) Il consumo indicativo annuo di energia riferito ad un utilizzo medio di 500 ore/anno, determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2(condizioni T1, moderate), come definite nell'allegato I, nota V.
6) La potenza refrigerante definita come capacità di raffreddamento in KWh dell'apparecchio in modalità "raffreddamento", a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1, moderate) come definite nell'allegato I, nota VI.
7) EER (indice di efficienza energetica - energy efficiency ratio) dell'apparecchio in modalità raffreddamento a pieno regime, determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni **T1**, moderate).
8) Il tipo di apparecchio: solo raffreddamento, raffreddamento/riscaldamento.
9) Il tipo di raffreddamento: ad aria o ad acqua.
10) Solo per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la potenza termica definita come capacità di riscaldamento in KW dell'apparecchio in modalità "riscaldamento" a pieno regime, determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1,+7C), come definite nell'allegato I, nota X.
11) Unicamente per gli apparecchi con funzione riscaldamento: la classe di efficienza energetica in modalità "riscaldamento" conformemente all'allegato IV, espressa su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) determinata secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 (condizioni T1,+7C) come definite nell'allegato I, nota XI. Qualora la funzione riscaldamento sia fornita da una resistenza elettrica, il valore COP (coefficiente di resa) deve essere pari a1.
12) Ove applicabile, rumorosità del ciclo in funzionamento normale, determinata in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 134, che recepisce la direttiva 86/594/CEE

13) I costruttori possono anche aggiungere le informazioni di cui ai punti da 5 a 8 desunte da test effettuati in altre condizioni, determinate conformemente con le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2.

Se l'etichetta è riprodotta nella scheda - a colori o in bianco e nero - è sufficiente aggiungere le sole informazioni non riportate sull'etichetta.

ALLEGATO III
(Art. 5, comma 3)

VENDITA PER CORRISPONDENZA E ALTRI TIPI DI VENDITA A DISTANZA

I cataloghi di vendita per corrispondenza, le comunicazioni, le offerte scritte, la pubblicità su Internet o mediante altri mezzi elettronici di cui all'articolo 5, comma 3 devono contenere le informazioni indicate nell'allegato II nell'ordine definito nell'allegato II stesso.

ALLEGATO IV

CLASSIFICAZIONE

1 La classe di efficienza energetica di un apparecchio è determinata secondo le seguenti tabelle dove l'indice di efficienza elettrica (EER) è determinato in conformità delle procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 nelle condizioni T1, moderate.

Tabella 1 - Condizionatori raffreddati ad aria

Tabella 1.1

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	APPARECCHI SPLIT E MULTISPLIT
A	3,20 < EER
B	3,20 ≥ EER > 3,00
C	3,00 ≥ EER > 2,80
D	2,80 ≥ EER > 2,60
E	2,60 ≥ EER > 2,40
F	2,40 ≥ EER > 2,20
G	2,20 ≥ EER

Tabella 1.2

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	APARECCHI MONOBLOCCO (1)
A	3,00 < EER
B	3,00 ≥ EER > 2,80
C	2,80 ≥ EER > 2,60
D	2,60 ≥ EER > 2,40
E	2,40 ≥ EER > 2,20
F	2,20 ≥ EER > 2,00
G	2,00 ≥ EER

(1) Le unità monoblocco a doppio condotto (double ducts), definite come "condizionatori completamente situati all'interno dello spazio condizionato, con l'ingresso e l'uscita dell'aria che fluisce attraverso il condizionatore collegati all'esterno per mezzo di due condotti", saranno classificati in base alla tabella 1.2 con fattore di correzione di -0,4.

Tabella 1 3

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	APPARECCHI A CONDOTTO SEMPLICE
A	2,60 < EER
B	2,60 ≥ EER > 2,40
C	2,40 ≥ EER > 2,20
D	2,20 ≥ EER > 2,00
E	2,00 ≥ EER > 1,80
F	1,80 ≥ EER >1,60
G	1,60 ≥ EER

Tabella 2 - Condizionatori raffreddati ad acqua

Tabella 2.1

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	APPARECCHI SPLIT E MULTISPLIT
A	3,60 < EER
B	3,60 ≥ EER > 3,30
C	3,30 ≥ EER > 3,10
D	3,10 ≥ EER > 2,80
E	2,80 ≥ EER > 2,50
F	2,50 ≥ EER > 2,20
G	2,20 ≥ EER

Tabella 2 2

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	APPARECCHI MONOBLOCCO
A	4,40 < EER
B	4,40 ≥ EER > 4,10
C	4,10 ≥ EER > 3,80
D	3,80 ≥EER > 3,50
E	3,50 ≥ EER > 3,20
F	3,20 ≥ EER > 2,90
G	2,90 ≥ EER

2. La classe di efficienza energetica in modalità riscaldamento è determinata in conformità delle seguenti tabelle dove COP (coefficiente di resa) è determinato secondo le procedure di prova delle norme armonizzate di cui all'articolo 2 nelle condizioni T1 + 7C.

Tabella 3 - Condizionatori raffreddati ad aria - funzione riscaldamento

Tabella 3.1

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	SISTEMI SPLIT E MULTISPLIT
A	3,60 < COP
B	3,60 ≥ COP > 3,40
C	3,40 ≥ COP > 3,20
D	3,20 ≥ COP > 2,80
E	2,80 ≥ COP >2,60
F	2,60 ≥ COP > 2,40
G	2,40 ≥ COP

Tabella 3.2

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	APPARECCHI MONOBLOCCO (1)
A	3,40 < COP
B	3,40 ≥ COP > 3,20
C	3,20 ≥ COP > 3,00
D	3,00 ≥ COP > 2,60
E	2,60 ≥ COP > 2,40
F	2,40 ≥ COP > 2,20
G	2,20 ≥ COP

(1) Le unità monoblocco a doppio condotto (double ducts), definite come "condizionatori completamente situati all'interno dello spazio condizionato, con l'ingresso e l'uscita dell'aria che fluisce attraverso il condensatore collegati all'esterno per mezzo di due condotti " saranno classificati in base alla tabella 1.2 con fattore di correzione di -0,4.

Tabella 3.3.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	APPARECCHI A CONDOTTO SEMPLICE
A	3,00 < COP
B	3,00 ≥ COP > 2,80
C	2,80 ≥ COP > 2,60
D	2,60 ≥ COP > 2,40
E	2,40 ≥ COP > 2,10
F	2,10 ≥ COP > 1,80
G	1,80 ≥ COP

Tabella 4 - Condizionatori raffreddati ad acqua - funzione riscaldamento

Tabella 4.1.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	APPARECCHI SPLIT E MULTISPLIT
A	4,00 < COP
B	4.00 ≥ COP > 3,70
C	3,70 ≥ COP > 3,40
D	3,40 ≥ COP > 3,10
E	3,10 ≥ COP > 2,80
F	2,80 ≥ COP > 2,50
G	2,50 ≥ COP

Tabella 4.2.

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	APPARECCHI MONOBLOCCO
A	4,70 < COP
B	4,70 ≥ COP > 4,40
C	4,40 ≥ COP > 4,10
D	4,10 ≥ COP > 3,80
E	3,80 ≥ COP > 3,50
F	3,50 ≥ COP > 3,20
G	3,20 ≥ COP

03A00772

DECRETO 16 gennaio 2003.

Tasso da applicare per le operazioni di attuazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;

Considerato che l'art. 2, comma 2 del suddetto decreto legislativo prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto in conformità con le disposizioni dell'Unione europea indichi ed aggiorni il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la comunicazione della Commissione europea n. 97/C (G.U.C.E. n. C273 del 9 settembre 1997) relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento/attualizzazione e la successiva comunicazione n. 99/C (G.U.C.E. n. C241 del 26 agosto 1999) riguardante l'adeguamento tecnico del metodo di fissazione medesimo;

Considerato che la Commissione europea rende pubblico il tasso di riferimento da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione su Internet all'indirizzo: http: //europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html;

Considerato che tale tasso è stato aggiornato dalla Commissione europea con decorrenza 1° gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 1° gennaio 2003, il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese è pari a 4,80%.

Roma, 16 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

03A00831

DECRETO 22 gennaio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fince», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 febbraio 1981, con cui la «S.p.a. Fince», con sede in Milano, collegata S.p.a. Redaelli Sidas, con sede in Milano, è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 aprile 1981 con il quale è stato nominato commissario il prof. Gualtiero Brugger, in sostituzione del prof. Luigi Guatri;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 30 luglio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 19 novembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di riparto finale e sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F. chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fince»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fince»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fince», con sede in Milano.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Fince».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di Commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 22 gennaio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A00790

DECRETO 22 gennaio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «S.p.a. Redaelli tecnologie dell'acciaio», in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 12 maggio 1980, con cui la «Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a.», con sede in Milano, collegata alla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede in Milano, è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 aprile 1981 con il quale è stato nominato commissario il prof. Gualtiero Brugger, in sostituzione del prof. Luigi Guatri;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 3 luglio 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 26 novembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che è stato eseguito il riparto finale e sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F. chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a.»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a.», con sede in Milano.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Redaelli tecnologie dell'acciaio S.p.a.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 22 gennaio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A00791

DECRETO 22 gennaio 2003.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a.», in Dervio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DI CONCERTO CON
IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 10 giugno 1980, con cui la «Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a.», con sede in Dervio, collegata alla S.p.a. Redaelli Sidas, con sede in Milano, è stata posta in amministrazione straordinaria, ed è stato nominato commissario straordinario il prof. Luigi Guatri;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 15 aprile 1981 con il quale è stato nominato commissario il prof. Gualtiero Brugger, in sostituzione del prof. Luigi Guatri;

Visto il provvedimento del direttore generale dello sviluppo produttivo e la competitività in data 6 giugno 2002 con il quale è stato autorizzato il deposito presso la cancelleria del competente tribunale del piano di riparto finale, del bilancio finale di liquidazione e del conto della gestione;

Vista l'istanza in data 19 novembre 2002 con la quale il commissario, comunicando che sono stati eseguiti i pagamenti previsti nel piano di finale e sono state depositate le somme dovute ai creditori irreperibili ai sensi dell'art. 213 L.F., chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a.»;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto che si sono verificati i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a.», con sede in Dervio.

Art. 2.

Il commissario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della «Redaelli industrie metallurgiche di Dervio S.p.a.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 22 gennaio 2003

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
GOTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

03A00792

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 22 novembre 2002.

Riconoscimento in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria Nella Carminati di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una esperienza professionale di durata doppia del periodo mancante (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: laurea in lingue e letterature straniere - Istituto universitario di Bergamo - 7 marzo 1975;

titolo di abilitazione all'insegnamento: Postgraduate Certificate in Education - Università di Londra - 1° agosto 1982,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Carminati;

nome: Maria Nella;

nata a: Zogno (Bergamo);

il: 18 maggio 1951;

nazionalità: italiana,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - inglese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 novembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00762

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 1° febbraio 2002, n. **30222.**

Art. 24, legge n. 122 del 27 marzo 2001: prezzo di vendita sulle confezioni di fitofarmaci.

Al Ministero della salute
Al Ministero delle attività produttive
Al Ministero dell'ambiente
alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano
Alla Confederazione nazionale coltivatori diretti
Alla Confederazione generale agricoltura italiana
Alla Confederazione italiana agricoltura
A Federchimica - Agrofarma
A Unionchimica

Si fa riferimento alle richieste pervenute dalle associazioni di categoria circa la corretta applicazione dell'art. 24 della legge n. 122 del 27 marzo 2001 relativa all'applicazione del prezzo di vendita sulle confezioni di fitofarmaci posti in commercio.

La norma di cui all'art. 24 della legge n. 122 del 27 marzo 2001 prevede l'obbligo per le case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo sulle confezioni poste in vendita con la finalità di tutelare il consumatore, non essendo il prezzo di cui trattasi in alcun modo imposto o calmierato.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all'art. 14, primo comma, prevede che i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

Detta norma, oltre alle altre disposizioni contenute nel sopracitato decreto legislativo, non è tuttavia applicabile ai soggetti titolari di attività industriali che esercitano la vendita al pubblico delle merci da essi prodotte nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti, come specificato da un'apposita circolare del Ministero dell'industria, del commercio ed dell'artigianato del 18 gennaio 1999, n. 3459/C.

Di conseguenza la disposizione di cui all'art. 24 della legge 27 marzo 2001, n. 122, è stata emanata proprio al fine di tutelare il consumatore e garantire la trasparenza del prezzo di vendita anche per i soggetti che acquistino i fitofarmaci direttamente dalla casa produttrice.

Pertanto appare chiaro che, per quanto sopra esposto, l'art. 24 della legge in oggetto deve intendersi nel senso dell'imposizione dell'obbligo alle case produttrici di fitofarmaci di apporre il prezzo esclusivamente sulle confezioni poste in vendita direttamente al consumatore finale.

Roma, 1° febbraio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

03A00722

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'Agenzia consolare onoraria in Iquitos (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il signor Federico Marco Ventre, agente consolare onorario in Iquitos (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio/rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

3. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio dei visti;

4. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

5. Autentiche di firme su atti amministrativi;

6. Rilascio di fogli di viaggio dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lima;

7. Tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A00755

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Kiel (Germania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta

il signor Sebastiano Caso, console onorario in Kiel (Germania), oltre agli adempimenti dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Amburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare, dopo aver sentito, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Amburgo;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, esclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti del capitano e dell'equipaggio;

e) operazioni riguardanti le nazionalizzazione e natanti stranieri, previa autorizzazione scritta da parte del Consolato generale d'Italia in Amburgo;

f) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali;

g) assistenza ai connazionali e concessione di sussidi, previa autorizzazione scritta da parte del Consolato generale di Amburgo;

h) compiti sussidari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Amburgo;

i) dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio;

j) notifiche di atti giudiziari ed amministrativi a cittadini italiani e stranieri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A00690

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lentogest»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 813 del 20 dicembre 2002

Medicinale: LENTOGEST.

Titolare A.I.C.: A.M.S.A. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, passeggiata di Ripetta n. 22 - c.a.p. 00186 - Italia, codice fiscale n. 00539640482.

Variazione A.I.C.: Modifica per adeguamento agli standard Terms.

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 024542019 - «250 mg/2 ml soluzione iniettabile» - 1 fiala 2 ml varia a: «341 mg/2 ml soluzione iniettabile» - 1 fiala 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

03A00686

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bornilene»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 815 del 20 dicembre 2002

Medicinale: BORNILENE.

Titolare A.I.C.: Euphar S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Settala n. 3, c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale n. 09854510154.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo: invariato;

eccipienti:

da: glicerolo 5,0 g, etanolo 96% v/v 5,0 g, polisorbato 20 0,3 g, menta essenza 0,020 g, ammonio glicirrizinato 0,05 g, clorobutanolo emiidrato 0,2 g, saccarina sodica 0,1 g. silice colloidale anidra 0,2 g, acido citrico 0,1 g, sodio idrossido 0,056 g, acqua depurata 78,0 g;

a: glicerolo 8,0 g, etanolo 96% v/v 3,0 g, cellulosa microcristallina 3,0 g, 30% simeticone emulsione 2,0 g, mentolo clatrato 0,7 g, ammonio glicirrizinato 0,5 g, clorobutanolo emiidrato 0,5 g. saccarina sodica 0,5 g, citrale clatrato 0,3 g, silice colloidale anidra 0,2 g, olio di ricino polietossilato 0,2 g, potassio sorbato 0,1 g, acqua depurata 78,0 g, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 026642052 - colluttorio flacone con nebulizzatore 30 ml.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026642052 - colluttorio flacone con nebulizzatore 30 ml varia a: 30 mg/ml sospensione spray per mucosa orale» 1 flacone nebulizzatore da 30 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00688

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tachiflu»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 816 del 20 dicembre 2002

Medicinale: TACHIFLU.

Titolare A.I.C.: Az. chim. riun. Angelini Francesco Acraf S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia, 70, c.a.p. 00181, Italia, codice fiscale n. 03907010585.

Variazione A.I.C.: passaggio ad automedicazione (B10).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicato:

si approva la modifica del regime di fornitura da medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992) a medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992) relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028818019 - 20 bustine granulato effervescente;

A.I.C. n. 028818021 - «400 mg + 200 mg compresse effervescenti» 12 compresse.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028818019 - «400 mg + 200 mg granulato effervescente» 20 bustine divisibili;

A.I.C. n. 028818021 - «400 mg + 200 mg compresse effervescenti» 12 compresse.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00687

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aximad»

Estratto decreto n. 612 del 23 dicembre 2002

Medicinale: AXIMAD.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Zeus S.r.l., con sede in via dei Castelli Romani, 22 - Pomezia (Roma), con codice fiscale n. 01597401205.

Confezioni:

A.I.C. n. 035228016 - «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» e.v. 1 flac 2 g +1 fiala solv;

A.I.C. n. 035228028 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» i.m. 1 flac 1 g + 1 fiala solv;

A.I.C. n. 035228030 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» i.m./e.m. 1 flac 1 g +1 fiala solv.

È ora trasferita alla società: Pulitzer italiana S.r.l., con sede in via Tiburtina, 1004 - Roma, con codice fiscale n. 03589790587.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00794

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merluzzina»

Estratto decreto n. 613 del 23 dicembre 2002

Medicinale: MERLUZZINA.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società R.P. Scherer S.p.a., con sede in via Nettunense km 20,100 - Aprilia (Latina), con codice fiscale 00076750595.

Confezioni:

A.I.C. n. 014115012 - «4000 UI + 200 UI capsule molli» astuccio 25 capsule molli;

A.I.C. n. 014115024 - «4000 UI + 200 UI capsule molli» astuccio 50 capsule molli;

A.I.C. n. 014115036 - «4000 UI + 200 UI capsule molli» astuccio 100 capsule molli;

A.I.C. n. 014115048 - «4000 UI + 200 UI capsule molli spremibili» astuccio 25 capsule molli (sospesa).

È ora trasferita alla società: Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26 - Agrate Brianza (Milano), con codice fiscale 02919050969.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00796

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto n. 614 del 23 dicembre 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società Ciba Vision S.r.l., con sede in via E. Mattei, 17 - Marcon (Venezia), con codice fiscale 01637810126.

Medicinale: ANTISTIN PRIVINA.

Confezione: A.I.C. n. 028757019 - collirio 10 ml.

Medicinale: DEXOLINE.

Confezione: A.I.C. n. 028777011 - collirio 5 ml.

Medicinale: EFEMOLIME.

Confezione: A.I.C. n. 027452010 - collirio 5 ml.

Medicinale: GENTACORT.

Confezione:

A.I.C. n. 028723017 - collirio 5 ml;

A.I.C. n. 028723029 - pomata oftalmica 4 g.

Medicinale: HYPOTEARS.

Confezione: A.I.C. n. 032656021 - «10 ml soluzione oftalmica» 1 flacone.

Medicinale: NAAXIA.

Confezione:

A.I.C. n. 027032022 - 30 oftioli monodose 0,4 ml;

A.I.C. n. 027032034 - collirio soluzione flac. 5 ml;

A.I.C. n. 027032046 - «SINE» flacone collirio 5 ml.

Medicinale: OKACIN.

Confezione: A.I.C. n. 029471012 - «3 mg/ml soluzione oftalmica» 1 flacone da 5 ml.

Medicinale: OTRIVIN OFTA.

Confezione: A.I.C. n. 028756017 - flacone collirio 10 ml.

Medicinale: RIPIX.

Confezione: A.I.C. n. 028803017 - collirio soluz. oftalm. 10 ml.

Medicinale: TRIHERPINE.

Confezione:

A.I.C. n. 027418019 - pomata oftalmica 1% 2,5 g;

A.I.C. n. 027418021 - collirio 1% 5 ml.

Medicinale: VISCOTIRS.

Confezione: A.I.C. n. 032115026 - «0,2% gel oftalmico» 1 tubo da 10 g.

Medicinale: VOLTAMICIN.

Confezione: A.I.C. n. 031653013 - 1 flac. soluzione oftalmica 5 ml.

Medicinale: VOLTAREN OFTA.

Confezione:

A.I.C. n. 027917018 - collirio flacone 5 ml;

A.I.C. n. 027917020 - «0,1% collirio, soluzione» 30 contenitori monodose 0,3 ml;

A.I.C. n. 027917032 - «0,1% collirio, soluzione» 20 contenitori monodose da 0,3 ml.

È ora trasferita alla società: Novartis Farma S.p.a., con sede in strada statale 233 km 20,5 - Origgio (Varese), con codice fiscale 07195130153.

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00797

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deltavagin»

Estratto provvedimento modifica A.I.C. n. 3 del 13 gennaio 2003

Specialità medicinale: DELTAVAGIN - 6 candelette vaginali - A.I.C. n. 016761037.

Società Finderm Farmaceutici S.r.l., via Alcide De Gasperi, 165/B - 95100 Catania.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Deltavagin», 6 candelette vaginali - A.I.C. n. 016761037, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 299 del 28 maggio 2001, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 14 gennaio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00793

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Diluente per vaccino vivo liofilizzato Izovac Marek HVT».

Estratto decreto n. 1 del 3 gennaio 2003

Medicinale prefabbricato per uso veterinario DILUENTE PER VACCINO VIVO LIOFILIZZATO IZOVAC MAREK HVT.

Titolare A.I.C.: Izo S.p.a. - con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Bianchi, 9 - codice fiscale n. 00291440170;

Produttore: nell'officina Izo, sita in Brescia, via Bianchi n. 9.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 1000 dosi (200 ml) - A.I.C. n. 103545012.

Composizione: ogni flacone da 200 ml contiene: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: per le utilizzazioni previste per il vaccino vivo liofilizzato contro la malattia di Marek: Izovac Marek HVT.

Specie di destinazione: specie di destinazione previste per il vaccino vivo liofilizzato conro la malattia di Marek: Izovac Marek HVT.

Tempi di sospensione: nessuno.

Validità:

in confezione integra : 24 mesi;

dopo l'apertura 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00654

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Estratto provvedimento n. 2 del 3 gennaio 2003

Specialità medicinali per uso veterinario «PG 600» - «Ninfalon» - «Folligon» - «Crono-Gest» - «Covinan» - «Oticure» - «Duplocillina L.A.».

Titolare A.I.C.: Intervet International con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi n. 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: attribuzione numeri di A.I.C.

Alle specialità medicinali per uso veterinario in oggetto indicate, vengono ora attribuiti i seguenti numeri di A.I.C.:

PG 600:

5 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101868026;

1 flacone da 5 dosi - A.I.C. n. 101868038;

5 flaconi da 5 dosi - A.I.C. n. 101868040.

NINFALON:

1 flacone da 1 dose - A.I.C. n. 101870018;

5 flaconi da 1 dose - A.I.C. n. 101870020.

FOLLIGON:

5 flaconi 5000 U.I. - A.I.C. n. 101873014;

1 flacone 1000 U.I. - A.I.C. n. 101873026;

5 flaconi 1000 U.I. - A.I.C. n. 101873038;

1 flacone 5000 U.I. - A.I.C. n. 101873040.

CRONO-GEST:

5 fiale 400 U.I. - A.I.C. n. 101899072;

50 fiale 400 U.I. - A.I.C. n. 101899060;

5 fiale 500 U.I. - A.I.C. n. 101899122;

50 fiale 500 U.I. - A.I.C. n. 101899019;

5 fiale 600 U.I. - A.I.C. n. 101899058;

50 fiale 600 U.I. - A.I.C. n. 101899045;

5 fiale 700 U.I. - A.I.C. n. 101899021;

50 fiale 700 U.I. - A.I.C. n. 101899033;

5 fiale 6000 U.I. - A.I.C. n. 101899096.

COVINAN:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101904011;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 101904023.

OTICURE:

1 flacone da 15 ml - A.I.C. n. 101920015;

5 flaconi da 15 ml - A.I.C. n. 101920027.

DUPLOCILLINA L.A.:

12 flaconi da 100 ml - A.I.C. n. 101942011;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101942023;

12 flaconi da 50 ml - A.I.C. n. 101942035;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101942047.

I lotti già prodotti, con i numeri di registrazione precedentemente autorizzati, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00655

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Alamycin LA 300»

Estratto decreto n. 2 del 16 gennaio 2003

Specialità medicinale per uso veterinario ALAMYCIN LA 300.

Titolare A.I.C.: Noorbrook Laboratoire Ltd, con sede legale e fiscale in Newry (Irlanda del Nord), Camlough Road;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Station Works Camlough Road, Newry Co. Down, BT35 6JP, Northern Ireland.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102807017;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102807029.

Composizione: 100 ml di prodotto contiene:

ossitetraciclina diidrato pari a ossitetraciclina base 30 g.

Eccipienti:

magnesio ossido 2,7 g;

dimetilaceamide 40,00 ml;

sodio formaldeidesulfossilato 0,4 g;

acqua p.p.i. q.b. a 100 ml.

Specie di destinazione: bovini, suini.

Indicazioni terapeutiche: «Alamycin LA 300» è indicata per il controllo e il trattamento di un'ampia gamma di infezioni sistemiche, respiratorie, urinarie e locali, causate da microrganismi ossitetraciclino sensibili, in bovini e suini.

Indicazioni specifiche includono pasteurellosi, polmoniti, rinite atrofica, malrossino, affezioni articolari e terapia di supporto nella mastite.

Tempo di attesa:

per la carne: dose standard (mg 20/Kgpv);

bovini: 28 giorni;

suini: 14 giorni;

per la carne: dose elevata (mg 30/Kgpv);

bovini: 35 giorni;

suini: 28 giorni;

per il latte;

bovini: sette giorni per entrambe le dosi.

Validità: ventiquattro mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00656

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dogacron»

Estratto provvedimento n. 1 del 3 gennaio 2003

Medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno DOGACRON flacone PE da 100 g - 200 g - 375 g - 500 g - A.I.C. n. 103529018/020/032/044.

Modifica del regime di dispensazione (art. 37, comma 3-*ter* del decreto legislativo n. 119/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 47/1997).

Titolare A.I.C.: Fedis S.r.l. con sede legale in Angiari (Verona) - via IV Novembre 13 - codice fiscale.

Oggetto del provvedimento: modifica del regime di dispensazione (art. 37, comma 3-*ter* del decreto legislativo n. 119/1992 come modificato dal decreto legislativo n. 47/1997).

Il medicinale veterinario suddetto può essere commercializzato con stampati riportanti la seguente dicitura «la vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria».

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A00653

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Bella Napoli a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Bella Napoli a r.l.», posizione n. 6615/244370 con sede in Molfetta (costituita per rogito notaio Filomena Barbera in data 20 novembre 1989, rep. n. 7097 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A00691

Comunicato concernente l'approvazione della delibera adottata in data 23 maggio 2002 dall'Ente nazionale di previdenza pluricategoriale.

Con nota ministeriale n. 10PP/90018/IV-3 del 13 gennaio 2002, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera assunta dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale in data 23 maggio 2002, relativa all'aumento del contributo di maternità per l'anno 2002.

03A00803

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società SO.GE.FI. S.r.l., in Verona.

Con D.D. 16 gennaio 2003, emanato dal Ministero delle attività produttive, la società SO.GE.FI. S.r.l., con sede legale in Verona, frazione Parona (numero di iscrizione al registro delle imprese e codice fiscale 03227730235) è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

03A00802

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE delle attrezzature a pressione comprese nella direttiva n. 97/23/CE

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del 28 dicembre 2002, visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, visto altresì il decreto ministeriale 7 febbraio 2001, esaminata la domanda e la relativa documentazione presentata, l'organismo «Istituto di certificazione della qualità - Certiquality» - via Gaetano Giardino, 4 - Milano è autorizzato, a decorrere dalla data del 28 dicembre 2002, ad emettere certificazione CE secondo le procedure di valutazione previste per le categorie II, III e IV di cui all'art. 9.

L'autorizzazione ha una durata triennale decorrente dalla data di emissione del decreto.

03A00763

Modifica della forma giuridica della società «Trust Company - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», in Ferrara, trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni, e della denominazione variata in «Trust Company - Società fiduciaria e di revisione S.p.a.».

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata con decreto ministeriale 9 novembre 1998 alla società «Trust Company - Società fiduciaria e di revisione S.r.l.», con sede legale in Ferrara, numero di iscrizione nel registro delle imprese e codice fiscale n. 01403360389, è modificata per quanto riguarda la forma giuridica trasformata da società a responsabilità limitata in società per azioni, con conseguente adozione della denominazione «Trust Company - Società fiduciaria e di revisione S.p.a».

03A00804

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Trasformazione dell'Istituto internazionale di studi di architettura Andrea Palladio, in Vicenza, in fondazione di diritto privato ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 27 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'Istituto internazionale di studi di architettura Andrea Palladio, con sede in Vicenza è stato trasformato in fondazione di diritto privato e ne è stato approvato il relativo statuto.

03A00692

Trasformazione dell'ente Casa Buonarroti in Firenze in fondazione di diritto privato ed approvazione del relativo statuto

Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 27 dicembre 2002, ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'ente Casa Buonarroti, con sede in Firenze, è stato trasformato in fondazione di diritto privato e ne è stato approvato il relativo statuto e la nuova denominazione di fondazione Casa Buonarroti.

03A00696

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Modifica dell'art. 1 dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la bioncologia, in Chieti

Con decreto ministeriale 20 agosto 2002 è stato modificato l'art. 1 dello statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la bioncologia, in Chieti.

03A00695

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 7387 del 31 dicembre 2002 è stata concessa alla Fonte Azzurrina S.p.a. avente:

sede e stabilimento di produzione dell'acqua minerale in Careggine (Lucca), frazioni Colli di Capricchia, località I Fontanacci;

partita I.V.A. 01042080463;

l'autorizzazione in via definitiva a confezionare e vendere l'acqua minerale «Fonte Azzurrina» in contenitori di PET prodotti nel proprio stabilimento a partire da preforme di cui al decreto dirigenziale regione Toscana n. 3057 del 7 giugno 1999.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Fonte Azzurrina S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

03A00805

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Lecce

La giunta della regione Puglia con atto n. 2270 del 23 dicembre 2002, ha approvato la variante al P.R.G. del comune di Lecce per conferma della tipizzazione del P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Manca Benito - foglio n. 196 p.lla n. 1698, adottata con delibera di C.C. n. 81 del 15 giugno 2001.

03A00774

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Bari, il piano particolareggiato della viabilità in zona di completamento B5, maglia IB in S. Spirito.

La giunta della regione Puglia con atto n. 2223 del 23 dicembre 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al P.R.G. per il piano particolareggiato della viabilità in zona di completamento B5, maglia IB in S. Spirito, adottata dal comune di Bari con le delibere di C.C. n. 161 del 12 giugno 1998 e n. 169 del 24 luglio 2001.

03A00775

COMUNE DI COMEZZANO CIZZAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Comezzano Cizzago (Brescia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille escluso gli immobili sfitti da più di un anno cui verrà applicata l'aliquota del 7 per mille;

2) di determinare la detrazione d'imposta per l'abitazione principale in € 103,29 adibita ad abitazione principale occupata direttamente dal soggetto;

€ 180,76 per i pensionati possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di una pensione minima INPS e una pensione sociale con fabbricati appartenenti alle categorie A/3 e A/6;

€ 206,58 per i pensionati possessori della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui reddito annuo complessivo, per nucleo familiare, derivi esclusivamente da pensione e risulti non superiore all'importo dato dalla somma di due pensioni sociali con fabbricato appartenenti alle categorie A3 e A6.

(Omissis).

03A00597

COMUNE DI CRESCENTINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Crescentino (Vercelli) ha adottato il 29 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di stabilire per l'anno 2003 di applicare quale aliquota ordinaria dell'I.C.I. il 6,5 per mille per tutte le categorie di immobili, tranne per i fabbricati di categoria D/1 per i quali si deve utilizzare l'aliquota differenziata pari al 7 per mille;

3) di disporre che l'aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale viene diminuita e portata al 4 per mille, come in premessa descritto e specificato e che qui si intende riportato e trascritto;

4) di disporre che dall'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, indipendentemente dal reddito del nucleo familiare, € 103,30 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alle quote per la quale la destinazione stessa si verifica.

(Omissis).

03A00598

COMUNE DI FINALE EMILIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Finale Emilia (Modena) ha adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:

6,9 per mille: aliquota ordinaria;

5,8 per mille:

a) abitazioni principali dei soggetti residenti e relative pertinenze, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale;

b) abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1° grado (genitori e figli);

4 per mille: fabbricati del gruppo D di nuova costruzione destinati a nuove attività produttive per l'anno 2003;

7 per mille: alloggi che a partire dal 1° gennaio 2003 risultano non locati ovvero non occupati, con esclusione degli alloggi realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e la alienazione di immobili limitatamente ai primi tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori;

2) di fissare la detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in € 103,30. Si precisa che tale detrazione non viene estesa all'unità immobiliare concessa in uso gratuito dal soggetto passivo ai familiari;

3) di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

03A00599

COMUNE DI FORNOVO SAN GIOVANNI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fornovo San Giovanni (Bergamo) ha adottato il 19 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare le aliquote dell'Imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

aliquota per abitazione principale: 5 per mille.

Si applica soltanto per le abitazioni principali possedute da persone fisiche aventi la residenza anagrafica nel comune di Fornovo San Giovanni (Bergamo) ovvero utilizzate da soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, anch'essi purché residenti nel comune di Fornovo San Giovanni (Bergamo);

aliquota ordinaria: 5,75 per mille;

detrazione per abitazione principale: € 129,11.

Si applica soltanto sull'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A00600

COMUNE DI LAIVES (LEIFERS)

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Laives (Leifers) (Bolzano) ha adottato il 12 dicembre 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare anche per l'anno 2003 nella misura del 4,5 per mille l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;

2) di confermare anche per l'anno 2003 in € 217,00 la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

3) di confermare anche per l'anno 2003 nella misura del 2 per mille l'aliquota limitatamente ai fabbricati dati in locazione come abitazione principale con contratto previsto dall'art. 2, comma 3 della legge n. 431/1998 (affitti calmierati);

4) di confermare anche per l'anno 2003 nella misura del 9 per mille l'aliquota limitatamente agli alloggi sfitti per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

(Omissis).

03A00601

COMUNE DI MALALBERGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Malalbergo (Bologna) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio;

2) di differenziare l'aliquota come segue:

a) al 7 per mille per le abitazioni non locate, individuate con i principi di cui all'allegato *A* facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

b) al 4 per mille per gli immobili realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente la costruzione e l'alienazione di immobili, individuati con i principi di cui all'allegato *B* facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

c) allo 0 per mille per le abitazioni locate adibite ad abitazione principale del locatario, con contratto d'affitto concordato ai sensi dello art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, di cui all'allegato *C* facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3) di dare atto che la detrazione per abitazione principale per l'anno 2003 ammonta a € 104,00;

4) di elevare a € 156,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti passivi d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti:

a) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 7.900,00 in caso di unico componente e a € 4.500,00 pro-capite in caso di più componenti;

b) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse eventuali pertinenze all'abitazione principale);

c) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o soggetti a ritenute d'imposta;

5) di elevare inoltre a € 156,00 la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti d'imposta il cui nucleo familiare presenti tutti i seguenti requisiti:

a) abitazione occupata esclusivamente da famiglia composta da un unico genitore con figlio/i minori o da entrambi i genitori con almeno tre figli minori;

b) reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a € 38.000,00;

c) di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse le pertinenze all'abitazione principale);

d) di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o soggetti a ritenute d'imposta;

6) di dare atto che:

I contribuenti interessati alla riduzione di aliquota ed i contribuenti interessati alla maggiore detrazione dovranno presentare istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come indicato negli allegati *A*, *B* e *C*, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, entro il termine previsto per la consegna della dichiarazione I.C.I. anno 2003 utilizzando il modello D e/o E allegati alla presente deliberazione che fa parte integrante e sostanziale della stessa;

(Omissis).

03A00502

COMUNE DI MASERADA SUL PIAVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Maserada sul Piave (Treviso) ha adottato il 3 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per il periodo di imposta 2003, ex articoli 6 ed 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le seguenti aliquote e le detrazioni:

a) aliquota ordinaria del 5 per mille;

b) detrazione per l'abitazione principale del soggetto passivo € 180,00 e detrazione massima di € 260,00 per cinque anni per chi vorrà ristrutturare l'abitazione principale con un progetto di restauro conservativo per gli immobili che rientrino nell'elenco allegato alla variante sui centri storici, già approvata dal comune;

c) aliquota sulle case sfitte del 7 per mille con esclusione:

1) dell'unità immobiliare in precedenza adibita ad abitazione principale, posseduta da anziani o disabili i quali acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari o presso i propri familiari;

2) dell'unità immobiliare tenuta a disposizione del figlio che si impegni ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori o entro un anno dalla data in cui risulti sfitta;

3) delle unità immobiliari costruite per la vendita da società immobiliari o imprese di costruzione per il tempo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori,

così come analiticamente riportate nell'allegato *B)* che forma parte integrante del presente provvedimento;

Allegato B) alla deliberazione Giunta Comunale N. 95 in data 03.12.2002

Cod	Tipo immobile	Riferimento alla normativa	Aliquota	Detrazione	
10	**Abitazione principale**	articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5	180,00	
11	**Abitazione cittadini italiani residenti all'estero**	articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75	5	180,00	
12	**Fabbricati utilizzati quali abitazione principale**	articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556	5	--------	
13	**Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale**	articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo)	5	180,00	X
14	**Abitazioni recuperate**	Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449	5	260,00	
15	**Abitazione principale anziani o disabili**	articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662	5	--------	
16	**Abitazione principale in uso gratuito a parenti**	Articolo 59, lett. E) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446	5	180,00	X
17	**Pertinenze abitazione principale**	articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488	5	SI	
20	**Fabbricati ordinari**	articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5		X = Vedere regolamento per particolari condizioni
21	**Abitazioni locate**	articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556	5		
22	**Abitazioni non locate**	articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	7		
23 *1	**Abitazioni a disposizione**	articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5		
24 *2	**Fabbricati posseduti da imprese e non venduti**	articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5		
25	**Fabbricati categoria D**	Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5		
26	**Fabbricati recuperati**	Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449	5		
31	**Aree edificabili**	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5		
41	**Terreni agricoli**	articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5		
42	**Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti**	articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5		
43	**Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli**	articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504	5		
51	**Enti senza scopo di lucro ("ONLUS")**	articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97	5		

(*) 1. Unità immobiliare tenuta a disposizione del figlio che si impegni ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori o entro un anno dalla data in cui risulti sfitta.

(*) 2. Unità immobiliari costruite per la vendita da società immobiliari o imprese di costruzione per il tempo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori.

Il conto corrente postale dove effettuare il pagamento è n. 288316 intestato al Concessionario della riscossione per la provincia di Treviso - Uniriscossioni S.p.a. - via Montegrappa, 34 - Treviso.

03A00603

COMUNE DI OSPEDALETTO EUGANEO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ospedaletto Euganeo (Padova) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire che per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. viene così determinata:

aliquota ordinaria: 5,9 per mille;

abitazioni principali: 5,9 per mille, con detrazione di € 114,00;

abitazioni sfitte: 7,0 per mille;

2) di fissare per l'anno 2003 la detrazione a imposta per abitazione principale in € 114,00, stabilendo che la stessa spetta anche alle unità di cui al punto 4, art. 3, comma 55, legge n. 662/1996;

3) di stabilire che le unità immobiliari di cui al punto 5, art. 3, comma 56, legge n. 662/1996 sono considerate direttamente adibite ad abitazione principale;

4) di stabilire che non si considerano sfitte le abitazioni per le quali può essere esibito regolare contratto di locazione o di concessione in comodato a parenti fino al quarto grado;

5) di precisare, altresì, che nei casi di cui al precedente punto 4) verrà applicata l'aliquota ordinaria senza nessuna agevolazione o detrazione.

(Omissis).

03A00604

COMUNE DI POLINAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Polinago (Modena) ha adottato il 3 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire per l'anno 2003 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

4 per mille, aliquota ridotta:

le unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7 non costituenti pertinenza di unità immobiliare ex rurale ad uso abitativo, così come definite dall'art. 7-*bis* del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili.

Il proprietario delle suddette unità immobiliari, per usufruire dell'aliquota ridotta, deve, entro il termine annuale di presentazione della denuncia I.C.I., presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti;

5 per mille, aliquota ordinaria:

abitazione principale e i seguenti immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa unità non risulti locata;

b) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all'UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

le pertinenze dell'abitazione principale e degli immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale, come definite dall'art. 18 del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;

tutti gli immobili non compresi nella fattispecie di cui al punto seguente;

7 per mille, aliquota maggiorata:

aree fabbricabili;

immobili ad uso abitativo che non rientrano nella definizione di abitazione principale e di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili;

le unità immobiliari delle categorie C/2, C/6 e C/7 costituenti pertinenze degli immobili ad uso abitativo che non rientrano nella definizione di abitazione principale e di immobili equiparati ai sensi dell'art. 16 del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili e che non siano adibite all'esercizio di attività produttive;

2) di fissare la detrazione per gli immobili destinati ad abitazione principale del soggetto obbligato ai fini dell'imposizione I.C.I. in € 120,00;

3) di stabilire che, l'ammontare della detrazione, se non trova totale capienza nell'imposta dovuta per l'abitazione principale, deve essere computato, per la parte a residuo, sull'imposta dovuta per le pertinenze.

(Omissis).

03A00605

COMUNE DI TERMENO SULLA STRADA DEL VINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Termeno sulla strada del vino (Bolzano) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno finanziario 2003 avviene come segue:

a) l'aliquota ordinaria viene determinata nella misura del 5 per mille per tutti gli immobili senza distinzione della loro destinazione;

b) la detrazione d'imposta di cui all'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rimane determinata fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, compreso le pertinenze.

(Omissis).

03A00606

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 11 luglio 2002 dell'Università della Basilicata, recante: «Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 179 del 1° agosto 2002).

Nell'allegato al decreto rettorale citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 36, seconda colonna, al terzo rigo della lettera *f)*, dove è scritto: «... relazioni internazionali, di politica *mondana* e valutaria.», leggasi: «... relazioni internazionali, di politica *monetaria* e valutaria.».

03A00795

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501023/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICO	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 1 2 9 *

€ 0,77